

N. di registrazione della Società: 458665

COMPANIES ACTS, 1963-2006
e
**REGOLAMENTI DELLA COMUNITÀ EUROPEA (ORGANISMI DI
INVESTIMENTO COLLETTIVO IN VALORI MOBILIARI) 2003 E SUCCESSIVE
MODIFICHE**

SOCIETÀ DI INVESTIMENTO A CAPITALE VARIABILE

SICAV MULTICOMPARTO CON SEPARAZIONE PATRIMONIALE FRA I COMPARTI

ATTO COSTITUTIVO E STATUTO

di

**OPENWORLD
PUBLIC LIMITED COMPANY**

(adottato tramite Delibera Straordinaria in data 9 marzo 2009)


ARTHUR COX
Earlsfort Centre
Earlsfort Terrace
Dublin 2

**Il presente documento è traduzione fedele dell'ultima versione dell'Atto Costitutivo e
Statuto di Open World PLC approvato/depositato presso l'autorità di vigilanza
irlandese.
Per Open World plc**

COMPANIES ACTS, 1963-2006

e

**REGOLAMENTI DELLA COMUNITÀ EUROPEA (ORGANISMI DI
INVESTIMENTO COLLETTIVO IN VALORI MOBILIARI) 2003 E SUCCESSIVE
MODIFICHE**



Emma Conaty, authorised representative of James Beveridge, Director

**SOCIETÀ DI INVESTIMENTO
A CAPITALE VARIABILE**

ATTO COSTITUTIVO

di

**OPENWORLD
PUBLIC LIMITED COMPANY**

Sicav multicomparto con separazione patrimoniale fra i Comparti

1. La Società è denominata **OPENWORLD PUBLIC LIMITED COMPANY**.
2. La Società è stata costituita in forma di società di capitali a pubblica sottoscrizione ai sensi dei Companies Acts, 1963-2006 e dei Regolamenti della Comunità Europea (Organismi di Investimento Collettivo in Valori Mobiliari) 2003 e successive modifiche. È una società d'investimento il cui unico scopo è l'investimento collettivo in valori mobiliari e/o altri attivi finanziari liquidi di cui al Regolamento 45 della Normativa sui capitali raccolti dal pubblico e opera in base al principio della ripartizione del rischio. La Società può adottare qualsiasi iniziativa ed effettuare qualsiasi operazione che possa ritenere utile o necessaria per il raggiungimento e l'ampliamento dei suoi obiettivi sino alla massima misura consentita dai Regolamenti della Comunità Europea (Organismi di investimento collettivo in valori mobiliari) 2003 e dalle successive modifiche (e da ogni modifica di queste ultime in corso di validità). La Società non può alterare i suoi obiettivi o poteri in alcun modo che le impedirebbe di continuare a qualificarsi come organismo di investimento collettivo in valori mobiliari ai sensi dei Regolamenti della Comunità Europea (Organismi di investimento collettivo in valori mobiliari) 2003 e successive modifiche.
3. Al fine di conseguire la finalità principale di cui alla precedente clausola 2, la Società avrà altresì le seguenti facoltà:
 - (a) Gestire le attività di una società d'investimento e, a tal fine, investire in e detenere tramite investimento azioni, titoli, obbligazioni semplici, titoli azionari misti, obbligazioni, debiti, certificati di deposito, buoni del Tesoro, effetti commerciali, cambiali bancarie, effetti cambiari e titoli di qualsiasi tipo creati o emessi o garantiti da qualsiasi governo o autorità governativa o affine o di altra natura, in qualsiasi parte del mondo, o da qualsiasi società, organizzazione, banca, associazione o joint-venture, a responsabilità limitata o illimitata, costituita o operante in qualsiasi parte del mondo, quote di o partecipazioni in qualsiasi società d'investimento, fondi comuni o organismi d'investimento collettivo in qualsiasi parte del mondo, polizze di assicurazione e ogni diritto di e interesse in una delle entità succitate e, di volta in volta,

vendere, contrattare, scambiare, modificare o liquidare una delle entità succitate.

- (b) Acquistare qualsivoglia azione, titolo, obbligazione semplice, titolo azionario misto, obbligazione, titolo di credito, debito o titolo tramite sottoscrizione, contratto, offerta, acquisto, scambio, conferimento, partecipazione a consorzi o altro, interamente liberati o meno, e il cui pagamento sia stato o meno effettuato al momento dell'emissione o in un momento successivo, nonché sottoscrivere i medesimi titoli, sulla base degli stessi termini e delle stesse condizioni (eventuali) se ritenuto opportuno.
- (c) Adottare, utilizzare o investire in strumenti derivati e tecniche derivate di ogni tipo secondo quanto consentito dai Regolamenti della Comunità Europea (Organismi di investimento in valori mobiliari) 2003 e dalle successive modifiche (e da ogni modifica di queste ultime in corso di validità) e, in particolare e senza che ciò pregiudichi la generalità di quanto precedentemente stabilito, sottoscrivere, accettare, emettere e altrimenti trattare incarichi di vendita e pronti contro termine, contratti future, opzioni, accordi di prestito titoli, accordi di vendita allo scoperto, accordi di consegna differita e accordi di impegno futuro, contratti di cambio estero a pronti e a termine, contratti differenziali su tassi d'interesse, swap, collar, contratti a premio floor e contratti di copertura cap e altri accordi di copertura sui cambi esteri o sul tasso d'interesse.
- (d) Esercitare e applicare tutti i diritti e i poteri conferiti dalla o inerenti alla proprietà di qualsiasi azione, titolo, debito o altro valore mobiliare.
- (e) Depositare denaro e/o titoli e scambiare buoni, titoli di credito, warrant, cedole e altri titoli o documenti negoziabili o trasferibili.
- (f) Acquisire ai fini della propria attività, terreni e proprietà mobiliari o immobiliari di qualsiasi natura e, in generale, gestire, scambiare e accrescere il patrimonio della Società e vendere, locare, affittare, ipotecare o altrimenti cedere i terreni e le altre proprietà della Società.
- (g) Prendere a prestito o promuovere e garantire il pagamento di somme, nei limiti consentiti dai Regolamenti della Comunità Europea (Organismi di investimento collettivo in valori mobiliari) 2003 e successive modifiche, nelle modalità che la Società riterrà adeguate e, in particolare (ma senza che ciò pregiudichi la generalità di quanto precedentemente stabilito), tramite l'emissione di titoli, obbligazioni semplici, titoli azionari misti, obbligazioni, debiti e valori mobiliari di qualsiasi natura, perpetui o a termine e rimborsabili o meno, nonché garantire la restituzione di ogni somma prestata, raccolta o dovuta mediante negozio fiduciario, ipoteca, garanzia specifica o pegno su una parte o sulla totalità delle partecipazioni, delle proprietà o degli investimenti (presenti o futuri) della Società, incluso il suo capitale non richiamato, nonché tramite analogo negozio fiduciario, ipoteca, garanzia specifica o pegno, al fine di garantire e proteggere la performance della Società da ogni debito o passività alla quale si esponga.

- (h) Garantire, sostenere o proteggere, mediante garanzia personale o vincolo ipotecario o addebito di una parte o della totalità delle partecipazioni, delle proprietà o degli investimenti (sia presenti che futuri) e del capitale non richiamato della Società, o tramite indennità o sottoscrizione, o mediante uno o più di tali metodi, la performance delle obbligazioni di, e il rimborso o il pagamento delle somme capitali di, e di premi, interessi e dividendi relativi a, ogni titolo, debito o obbligazione della Società.
- (i) Creare, amministrare, investire e negoziare ogni fondo di riserva o di accantonamento per il rimborso di obbligazioni della Società, o per ogni altra finalità della Società.
- (j) Sottoscrivere qualsiasi accordo con ogni governo o autorità, suprema, municipale, locale o di altro tipo, o società che potrà risultare contribuire a una o più finalità della Società, e ottenere da qualsiasi governo, autorità o società, qualsiasi atto, contratto, delibera, diritto, privilegio e concessione, nonché applicare, esercitare e rispettare ciascuno di tali accordi, atti, contratti, delibere, diritti, privilegi e concessioni.
- (k) Esercitare e applicare tutti i diritti e i poteri conferiti dalla o inerenti alla proprietà di qualsiasi azione, titolo, debito o altro valore mobiliare.
- (l) Vendere o cedere le partecipazioni e ogni investimento della Società o sua parte per il corrispettivo che la Società ritenga opportuno e, in particolare, per azioni, obbligazioni o valori mobiliari di ogni altra società.
- (m) Gestire le attività di un fondo comune e di una società di investimento e investire i fondi della Società in, oppure acquistare, detenere e scambiare titoli e investimenti di qualsiasi natura.
- (n) Emettere, accettare, avallare, scontare o trattare in altro modo pagherò cambiari e cambiali-tratte, assegni, lettere di credito e altri titoli di debito.
- (o) Agire in veste di segretari, gestori, conservatori, agenti di trasferimento o fiduciari per qualsiasi persona, società o impresa, e compiere qualsiasi tipo di operazione finanziaria, di agenzia, intermediazione o altro tipo.
- (p) Sottoscrivere accordi o altre convenzioni per la condivisione degli utili, joint-venture, concessioni reciproche o collaborazioni con qualsiasi soggetto.
- (q) Agevolare e promuovere la creazione, l'emissione o la conversione di obbligazioni semplici, titoli azionari misti, obbligazioni, debiti, azioni e titoli, e agire in qualità di fiduciari con riferimento a qualsiasi valore mobiliare citato e partecipare alla conversione di imprese e partecipazioni nelle società.
- (r) Costituire ogni società d'investimento con lo scopo di emettere azioni privilegiate e differite o altri titoli e valori mobiliari speciali basati su o in rappresentanza di ogni azione, titolo o altri attivi specificamente adatti alle finalità di tale società d'investimento, e per regolare e disciplinare e, se ritenuto opportuno, prender parte e sottoscrivere qualsivoglia società

d'investimento, ed emettere, cedere o detenere tali azioni privilegiate e differite o altri titoli e valori mobiliari speciali.

- (s) Raccogliere capitali al fine di perseguire una delle finalità della Società e destinare qualsiasi attivo della Società a finalità specifiche, condizionatamente o meno, e ammettere ogni classe o parte di coloro che effettuano operazioni su azioni della Società a ogni relativo utile o agli utili di qualsiasi specifica divisione dell'attività della Società, o ad ogni altro diritto, privilegio, vantaggio o beneficio particolare.
- (t) Distribuire mediante ripartizione degli attivi o suddivisione degli utili fra i soci della Società in natura ogni proprietà della Società e, in particolare, ogni azione, obbligazione o valore mobiliare di altre società appartenenti alla Società o che essa può cedere.
- (u) Remunerare ogni persona, impresa o società che presta i suoi servizi alla Società, tramite pagamento in contanti o assegnazione di azioni o titoli della Società attribuiti come interamente o parzialmente versati o in altro modo.
- (v) Nei limiti consentiti dalla legge ottenere e detenere, separatamente o congiuntamente con un'altra persona o società, copertura assicurativa in relazione a qualsiasi rischio della Società, dei suoi Membri del Consiglio di Amministrazione, funzionari, dipendenti e agenti.
- (w) Pagare una parte o la totalità delle spese di, inerenti a, o sostenute in relazione con, la formazione e la costituzione della Società e la raccolta del suo capitale azionario e obbligazionario, o contrattare con qualsiasi persona o società per pagare alla stessa e (nel caso di azioni, nel rispetto delle disposizioni di qualsiasi statuto in corso di validità) pagare commissioni agli intermediari e ad altri per la sottoscrizione, il collocamento, la vendita o la garanzia della sottoscrizione di ogni azione, obbligazione o valore mobiliare della Società.
- (x) Creare e/o gestire ogni altra attività che possa essere opportunamente svolta con riferimento a ogni attività che la Società è autorizzata a svolgere.
- (y) Promuovere ogni società a scopo di acquisizione di una parte o della totalità della sua proprietà, dei suoi diritti e delle sue passività, o per ogni altro scopo che possa risultare direttamente o indirettamente vantaggioso per la Società, e pagare tutte le spese di o inerenti a tale promozione.
- (z) Acquistare per conto di un comparto tramite sottoscrizione o trasferimento per corrispettivo azioni di qualsiasi classe che rappresentino un altro comparto della Società, nel rispetto delle disposizioni dei Companies Acts, 1963-2006 e delle condizioni di volta in volta definite dall'Autorità di Vigilanza.
- (aa) Compiere una parte o la totalità delle suddette azioni in ogni parte del mondo, in qualità di preponenti, agenti, contraenti, fiduciari o altro, e mediante o per il tramite di fiduciari, agenti, sub-contraenti o altro, e singolarmente o insieme o unitamente a qualsiasi persona o società, e contrattare l'esecuzione di qualsiasi operazione connessa con l'attività della Società mediante qualsiasi persona o società.

- (bb) Provvedere affinché la Società sia registrata o riconosciuta in qualsiasi paese o luogo estero.
- (cc) Compiere ogni altro atto che la Società possa ritenere inerente o contribuente al raggiungimento di qualsivoglia dei succitati obiettivi della Società.

Gli obiettivi, le finalità e i poteri specificati in ciascun paragrafo della presente clausola vanno intesi come facoltà indipendenti allo scopo di perseguire l'obiettivo principale della summenzionata clausola 2 e, conseguentemente, non vanno limitati o ristretti (salvo laddove espressamente indicato in tale paragrafo) dalle questioni indicate in ogni altro paragrafo o dall'ordine di apparizione degli stessi o con riferimento al nome della Società.

Con il presente documento si dichiara altresì che la parola "società" (salvo laddove utilizzata con riferimento alla Società) nella presente clausola si debba considerare come comprensiva di qualsiasi forma di partenariato o altro organismo di persone, registrato o meno.

- 4. I soci sono titolari di una responsabilità limitata.
- 5. Il capitale azionario emesso della Società non sarà inferiore all'equivalente in valuta di € 2, rappresentati da due Azioni senza valore nominale; il capitale azionario massimo emesso della Società non sarà superiore all'equivalente in valuta di 500 miliardi di euro suddivisi in un numero non specificato di azioni senza valore nominale. Il valore attuale del capitale azionario versato della Società sarà in ogni momento pari al valore degli investimenti della Società al netto delle passività.

I sottoscritti, di cui sono riportati nomi, indirizzi e dati personali, intendono costituirsi in Società conformemente al presente Atto Costitutivo e convengono di sottoscrivere il numero di Azioni del capitale sociale indicate in corrispondenza dei rispettivi nomi.

Nome, indirizzo e dati personali dei Sottoscrittori	Numero di azioni
A nome e per conto di Fand Limited Arthur Cox Building Earlsfort Terrace Dublino 2 Persona giuridica	Una
A nome e per conto di Attleborough Limited Arthur Cox Building Earlsfort Terrace Dublino 2 Persona giuridica	Una

Data 4 giugno 2008

Firme, in fede di quanto sopra:

Bridie Lally
Arthur Cox Building
Earlsfort Terrace
Dublino 2

STATUTO
di
OPENWORLD
PUBLIC LIMITED COMPANY

INDICE

Articolo N.		Materia N. pagina
1.	Definizioni	8
2.	Introduzione	13
3.	Banca Depositaria e Fiduciario e Gestore	14
4.	Capitale sociale	15
5.	Comparti e separazione patrimoniale	16
6.	Conferme di Proprietà, Certificati azionari e Certificati al portatore	19
7.	Giorni di Valorizzazione:	22
8.	Emissione di Azioni	22
9.	Conversione di Azioni	23
10.	Prezzo per Azione	24
11.	Detentori qualificati	25
12.	Rimborso di Azioni	27
13.	Rimborso totale	29
14.	Determinazione del Valore Patrimoniale Netto	30
15.	Valutazione degli attivi	32
16.	Trasferimento e trasmissione di Azioni	36
17.	Obiettivi di Investimento	38
18.	Assemblee generali	42
19.	Avviso di convocazione di assemblee generali	43
20.	Atti delle assemblee generali	43
21.	Voto dei Soci	45
22.	Consiglio di Amministrazione	47
23.	Membri del Consiglio di Amministrazione, incarichi e interessi	49
24.	Poteri dei Membri del Consiglio di Amministrazione	52
25.	Poteri di finanziamento e investimento	52
26.	Atti dei Membri del Consiglio di Amministrazione	52
27.	Segretario	54
28.	Timbro della Società	54
29.	Dividendi	55
30.	Soci non rintracciati	57
31.	Bilanci	58
32.	Certificazione	59
33.	Comunicazioni	61
34.	Liquidazione	61
35.	Indennità	63
36.	Distruzione di documenti	62
37.	Clausola salvatoria	65
38.	Utilizzo del nome	65

COMPANIES ACTS, 1963-2006
E REGOLAMENTI DELLA COMUNITÀ EUROPEA (ORGANISMI DI
INVESTIMENTO COLLETTIVO IN VALORI MOBILIARI) 2003 E SUCCESSIVE
MODIFICHE

SOCIETÀ PER AZIONI
A CAPITALE VARIABILE

STATUTO

di

OPENWORLD
PUBLIC LIMITED COMPANY
SICAV MULTICOMPARTO CON SEPARAZIONE PATRIMONIALE FRA I
COMPARTI

SOCIETÀ DI INVESTIMENTO A CAPITALE VARIABILE

1. DEFINIZIONI

- (a) I seguenti termini avranno il significato indicato in corrispondenza degli stessi salvo qualora non coerente con la materia o il contesto.

“**Periodo contabile**” indica un esercizio finanziario della Società che, nel caso del primo esercizio, inizia alla data della prima emissione di azioni e termina il 30 giugno 2009; in ogni altro caso inizia il precedente 30 giugno.

“**Act**” indica i *Companies Acts*, 1963-2006 e ogni modifica, estensione o nuova promulgazione degli stessi in corso di validità.

“**Agente Amministrativo**” indica ogni società designata e attualmente operante quale agente amministrativo degli attivi della Società ai sensi dei Regolamenti.

“**AIMA**” indica l’Associazione per la Gestione degli Investimenti Alternativi (Alternative Investment Management Association).

“**Relazione Annuale**” indica una relazione redatta conformemente all’Articolo 31 di cui sopra.

“**Associata**” indica ogni società che, in relazione alla persona giuridica interessata (rappresentata da una società), è una holding o una controllata di qualsiasi holding italiana facente capo a una società (o alla controllata di una società), di cui almeno un quinto del capitale azionario circolante è di effettiva proprietà della persona interessata o di un suo associato ai sensi della precedente parte di questa definizione. Laddove la persona interessata sia una persona fisica o un’impresa o altro organismo non costituito in società,

l'espressione "Associato/a" indicherà e includerà ogni società direttamente o indirettamente controllata da tale persona.

"Società di certificazione" indica l'attuale società di certificazione della Società.

"Valuta di Base" indica, in relazione a qualsiasi classe di azioni, la valuta di emissione delle azioni.

"Consiglio" significa il Consiglio di Amministrazione della Società che comprende ogni suo comitato.

"Giorno Lavorativo" giorno in cui le banche irlandesi sono aperte al pubblico fermo restando che i Membri del Consiglio di Amministrazione possono riservarsi di qualificare come Giorno Lavorativo un giorno in cui le banche irlandesi non sono aperte al pubblico.

"Giorni utili" significa, con riferimento al periodo di una comunicazione, il periodo che esclude il giorno di trasmissione o di presunta trasmissione di una comunicazione e il giorno per il quale tale comunicazione viene trasmessa o a partire dal quale tale comunicazione avrà effetto.

"Commissione" significa l'importo o gli importi dovuti all'emissione o al rimborso di azioni della Società, secondo quanto specificato nel Prospetto, e che può essere prelevato dalle somme di sottoscrizione o rimborso.

"Banca Depositaria e Fiduciario" indica ogni società designata e attualmente operante quale Depositaria e Fiduciario di qualsiasi attivo della Società ai sensi dei Regolamenti.

"Contratto di Deposito e Amministrazione Fiduciaria" indica ogni accordo attualmente in corso di validità fra la Società, il Gestore e ogni Banca Depositaria e Fiduciario in relazione alla nomina e ai compiti di tale Banca Depositaria e Fiduciario.

"Giorno di Valorizzazione" indica il giorno o i giorni di ciascun mese (diversi da un giorno festivo in Irlanda) che i Membri del Consiglio di Amministrazione potranno di volta in volta stabilire, restando inteso che:

- (i) salvo laddove diversamente stabilito, ogni Giorno Lavorativo costituirà un Giorno di Valorizzazione, ad eccezione di alcuni Comparti specificati nel Prospetto per i quali ogni venerdì (salvo laddove venerdì non corrisponda a un Giorno Lavorativo, in tal caso il Giorno di Valorizzazione corrisponderà al Giorno Lavorativo successivo); anche ogni ultimo Giorno Lavorativo di ciascun mese solare costituirà un Giorno di Valorizzazione;
- (ii) in caso di qualsiasi variazione in un Giorno di Valorizzazione, i Membri del Consiglio di Amministrazione dovranno darne ragionevole comunicazione a ciascun Socio nei tempi e con le modalità che saranno autorizzate dalla Banca Depositaria e Fiduciario;
- (iii) gli attivi di una Società e ciascun Comparto saranno valutati in un Giorno di Valorizzazione; e
- (iv) vi sarà almeno un Giorno di Valorizzazione ogni quindici giorni.

“**Membro del Consiglio di Amministrazione**” significa ogni Membro del Consiglio di Amministrazione della Società attualmente in carica.

“**Adeguamento per diluizione**” indica un adeguamento del Valore Patrimoniale Netto per Azione di un Comparto, apportato unicamente al fine di ridurre gli effetti derivanti dalle operazioni di modifica e dai margini di contrattazione sugli interessi dei Soci di un Comparto.

“**Oneri e spese**” indica tutti i costi dei bolli e altri oneri, imposte, tasse governative, commissioni di valutazione, commissioni di gestione patrimoniale, commissioni degli agenti, commissioni di intermediazione, oneri bancari, commissioni di trasferimento, commissioni di registrazione e altri oneri, con riferimento alla costituzione o all’aumento degli attivi o alla creazione, allo scambio, alla compravendita o al trasferimento di azioni o all’acquisto o alla proposta d’acquisto di investimenti o altro che possano essere dovuti o divenirlo in futuro, in relazione a, prima di o in occasione di qualsiasi operazione, negoziazione o valutazione, senza includere le commissioni dovute all’emissione di azioni.

“**Autorità di Vigilanza**” indica l’Autorità Irlandese di Vigilanza per i Servizi Finanziari (*Financial Services Regulatory Authority*).

“**Periodo di offerta iniziale**” indica il periodo durante il quale la Società offre l’acquisto o la sottoscrizione di azioni di qualsiasi classe al Prezzo Iniziale.

“**Prezzo Iniziale**” indica il primo prezzo di offerta per l’acquisto o la sottoscrizione delle azioni di qualsiasi classe.

“**Investimento**” indica qualsiasi investimento della Società, come indicato in maggior dettaglio nel Prospetto.

“**Consulente per gli Investimenti**” indica ogni persona o società incaricata e attualmente operante in veste di consulente per gli investimenti in relazione alla Società.

“**Per iscritto**” indica in forma scritta, stampata, litografata, fotografata, trasmessa per telex o fax, o qualsiasi altra forma sostitutiva rispetto a quella scritta, nonché in forma mista fra quelle citate.

“**IOSCO**” indica l’Organizzazione Internazionale delle Commissioni Titoli (International Organisation of Securities Commissions).

“**Contratto di Gestione**” indica ogni accordo attualmente in corso in relazione al quale la Società e il Gestore sono parti interessate e facente riferimento alla designazione e ai compiti del Gestore.

“**Gestore**” indica ogni persona o società incaricata e attualmente operante in veste di gestore, agente amministrativo e consulente per gli investimenti in relazione alla Società.

“**Socio**” indica una persona registrata quale titolare di azioni nel Registro.

“**Partecipazione Minima**” indica una partecipazione di azioni in qualsiasi Comparto, il cui valore con riferimento al prezzo di rimborso o al numero di azioni non sarà inferiore all’importo, se presente, indicato nel Prospetto.

“**Mese**” indica il mese solare.

“**Valore Patrimoniale Netto**” significa l’importo determinato per ogni Giorno di Valorizzazione specifico, ai sensi degli Articoli 14 e 15 di cui al presente.

“**Funzionario**” significa ogni funzionario della Società o il Segretario.

“**Delibera Ordinaria**” indica una risoluzione della Società o di qualsiasi classe di azioni della Società, secondo il caso, approvata nell’assemblea generale a maggioranza semplice dei voti espressi.

“**Spese Preliminari**” indica le spese preliminari sostenute per la costituzione della Società (distinte dai costi di costituzione della Società), per l’ottenimento da parte della Società dell’autorizzazione dell’Autorità di Vigilanza ai sensi dei Regolamenti, la registrazione della Società presso ogni altra autorità regolamentare e ogni offerta di azioni al pubblico (inclusi i costi di redazione e pubblicazione del Prospetto e la sua traduzione in altre lingue); esse potranno includere ogni costo o spesa (sostenuto o meno in via diretta dalla Società) in relazione ad ogni successiva domanda di registrazione o quotazione di qualsiasi azione della Società su una borsa valori o Mercato Regolamentato.

“**Prospetto**” indica un prospetto emesso di volta in volta dalla Società, in relazione a qualsivoglia Comparto o Comparti.

“**Registro**” indica il registro nel quale sono elencati i nomi dei Soci della Società.

“**Mercato Regolamentato**” indica ogni borsa valori o mercato regolamentato della Comunità Europea o borsa valori o mercato regolamentato previsto all'Articolo 17 di cui al presente.

“**Regolamenti**” indica il Regolamento 2003 (Organismi di Investimento Collettivo in Valori Mobiliari) attuativo delle direttive comunitarie in materia e successive modifiche dei Regolamenti della Comunità Europea (Organismi di Investimento Collettivo in Valori Mobiliari) (Modifica), 2003 o qualsiasi ulteriore emendamento successivo.

“**Segretario**” indica qualsiasi persona o società nominata dai Membri del Consiglio di Amministrazione affinché svolga le funzioni di segretario della Società.

“**Firmato**” indica sia una firma che una sua rappresentazione apposta tramite mezzo meccanico o di altra natura.

“**Delibera Straordinaria**” indica una delibera straordinaria della Società o di qualsiasi classe di azioni della Società, secondo il caso, approvata ai sensi dell'Act.

“**Comparto**” indica qualsiasi comparto di volta in volta costituito ai sensi dell’Articolo 5 in forma di portafoglio distinto di attivi, gestito in conformità con lo Statuto e che può comprendere una o più classi di azioni della Società.

“**Azioni di Sottoscrizione**” indica le azioni che i firmatari dell’Atto Costitutivo e dello Statuto della Società accettano di sottoscrivere come di seguito indicato in maggior dettaglio.

“**Società Controllata**” indica ogni società controllata ai sensi della sezione 155 del *Companies Act*, 1963.

“**U.K.**” indica il Regno Unito composto dalla Gran Bretagna e dall’Irlanda del Nord.

“**U.S.A.**” indica gli Stati Uniti d’America, i singoli stati, il distretto di Columbia, i suoi territori, possedimenti e tutte le altre aree soggette alla sua giurisdizione.

“**Soggetto Statunitense**” indica, ove non diversamente stabilito dai Membri del Consiglio di Amministrazione, (i) un cittadino o residente degli Stati Uniti, (ii) una società, di persone o di capitali, o altri enti organizzati secondo le leggi statunitensi federali o statali; (iii) una proprietà o un trust il cui esecutore testamentario, agente amministrativo o fiduciario sia una soggetto statunitense come sopra definito, il cui reddito o i cui beneficiari siano soggetti all’imposta federale sul reddito statunitense; e (iv) conti detenuti da intermediari o altri fiduciari quando il soggetto cui essi appartengono è un soggetto statunitense. La nozione di “soggetto statunitense” non include le società di capitali o di persone né gli altri enti che siano costituiti o registrati secondo le leggi di giurisdizioni diverse da quella degli Stati Uniti ancorché controllate direttamente o indirettamente da un soggetto statunitense come descritto sopra, a meno che detta società di persone o di capitali o detto ente siano stati istituiti da un soggetto statunitense principalmente allo scopo di investire in valori mobiliari non registrati ai sensi dello US Securities Act del 1933.

“**Momento di valorizzazione**” indica il momento di rilevazione del prezzo degli Investimenti di un Comparto, ai fini del calcolo del Valore Patrimoniale netto di un Comparto, da specificare nel Prospetto.

- (b) I riferimenti a disposizioni di legge e relativi articoli e sezioni dovranno specificare ogni loro modifica o riconversione nel loro periodo di validità.
- (c) Salvo qualora non risulti compatibile con il contesto:
 - (i) i termini relativi alla forma singolare includeranno la forma plurale e viceversa;
 - (ii) i termini relativi al solo genere maschile includeranno il genere femminile;
 - (iii) i termini relativi a sole persone includeranno società o associazioni o forme di partenariato di natura societaria o meno;
 - (iv) il termine “può/potrà” va inteso come espressione di una possibilità e il termine “deve/dovrà” va inteso come espressione di un obbligo.
- (d) Ogni modifica allo Statuto non potrà aver effetto senza la previa autorizzazione dell’Autorità di Vigilanza.

2. INTRODUZIONE

- (a) I regolamenti contenuti nella Tabella A della Prima Tabella allegata al Companies Act, 1963 non trovano applicazione.
- (b) Ferme restando le disposizioni dei Regolamenti, l'attività della Società dovrà aver inizio il prima possibile dopo la costituzione della Società secondo quanto riterranno opportuno i Membri del Consiglio di Amministrazione.
- (c) Le Spese Preliminari dovranno essere pagate dalla Società e, ai sensi della legge applicabile, gli importi resisi disponibili potranno essere riportati nel bilancio della Società e ammortizzati con modalità e in un periodo di tempo che i Membri del Consiglio di Amministrazione potranno stabilire e, in ogni momento e di volta in volta, decidere di prolungare o ridurre, oppure tali importi dovranno essere stornati nell'esercizio di riferimento.
- (d) La Società dovrà altresì farsi carico delle spese seguenti, salvo laddove tali spese possano essere derogate o estinte in altro modo da qualsiasi altra persona e non recuperate dalla Società:
 - (i) Tutte le imposte e le spese che potranno essere sostenute in relazione all'acquisto e al rimborso degli attivi della Società;
 - (ii) Tutte le imposte che potranno essere dovute su attivi, utili e spese imputabili alla Società;
 - (iii) Tutti gli oneri bancari, di intermediazione e di altro tipo sostenuti dalla Società in relazione alle sue operazioni finanziarie;
 - (iv) Tutte le spese e le commissioni dovute alla Società di certificazione, Banca Depositaria e Fiduciario, Gestore, Agente Amministrativo, Consulente per gli Investimenti, ogni sub-depositario della Società, i consulenti legali della Società, ogni perito stimatore, intermediario, collocatore o altro fornitore di servizi alla Società;
 - (v) Tutte le spese sostenute in relazione alla pubblicazione e all'offerta di informazioni ai Soci e, in particolare, senza che ciò pregiudichi la generalità di quanto precedentemente stabilito, il costo di stampa e distribuzione della Relazione Annuale, di ogni rapporto all'Autorità di Vigilanza o qualsiasi altro organismo di regolamentazione, la relazione semestrale o di altra natura e ogni Prospetto, nonché tutti i costi sostenuti per la traduzione di quanto precedentemente indicato in qualsiasi lingua diversa dall'inglese, i costi di pubblicazione delle quotazioni e delle comunicazioni sulla stampa finanziaria, i costi per l'ottenimento di una valutazione di merito per le azioni della Società da parte di un'agenzia di rating e tutti i costi per articoli di cancelleria, stampa e affrancatura in relazione alla redazione e alla distribuzione di assegni, warrant, certificati e dichiarazioni fiscali;
 - (vi) Tutte le spese sostenute per la registrazione della Società presso qualsiasi agenzia governativa o autorità di regolamentazione in qualsiasi giurisdizione dove la registrazione è disponibile o necessaria e per la quotazione e trattazione delle azioni della Società su qualsiasi borsa valori o Mercato Regolamentato, nonché per la valutazione delle azioni della Società da parte di qualsiasi agenzia di rating;

- (vii) Tutte le spese derivanti da atti legali o amministrativi; e
- (viii) Tutte le spese sostenute in relazione alla direzione e alla gestione della Società inclusi, senza limitare la generalità di quanto precedentemente stabilito, tutti i costi e le commissioni dei Membri del Consiglio di Amministrazione, tutti i costi sostenuti per l'organizzazione delle riunioni di Membri e Soci e per l'ottenimento di procure in relazione a tali riunioni, tutti i premi assicurativi e le iscrizioni ad associazioni dovute e tutte le voci non ricorrenti e straordinarie di spesa che possano emergere.

Tutte le spese periodiche dovranno essere imputate prima al reddito corrente e, poi, se ciò non fosse sufficiente, alle plusvalenze di capitale realizzate e, se necessario o così stabilito dai Membri del Consiglio di Amministrazione, agli attivi.

3. **BANCA DEPOSITARIA E FIDUCIARIO E GESTORE**

(a) Subito dopo la sua costituzione e prima dell'emissione di qualsiasi azione (ad esclusione delle Azioni di Sottoscrizione) la Società dovrà nominare:

(i) una persona o società che agisca in veste di Banca Depositaria e Fiduciario responsabile del deposito a custodia di tutti gli attivi della Società; e

(ii) una persona o società che agisca in veste di Gestore;

e i Membri del Consiglio di Amministrazione possono affidare e conferire alla Banca Depositaria e Fiduciario e al Gestore così nominato qualsiasi potere, compito, discrezione e/o funzione da questi esercitabile in veste di Membri del Consiglio di Amministrazione, sulla base di tali termini e condizioni, incluso il diritto al compenso dovuto dalla Società e con i poteri di delega e i limiti da essi ritenuti opportuni.

(b) I termini di nomina di qualsiasi Banca Depositaria e Fiduciario possono autorizzare il medesimo a designare (con i poteri di sub-delega) sub-depositari, intestatari, rappresentanti o delegati a spese della Banca Depositaria e Fiduciario o in altro modo e delegare qualsivoglia sua funzione e compito a ogni persona designata con tali modalità, a condizione che tale designazione sia stata prima notificata alla Società e a condizione altresì che tale designazione, riguardando essa gli attivi della Società, venga meno alla scadenza della nomina della Banca Depositaria e Fiduciario.

(c) I termini di nomina di qualsiasi Gestore possono autorizzare il medesimo, previa autorizzazione dell'Autorità di Vigilanza, a nominare uno o più sub-gestori, agenti amministrativi, consulenti per gli investimenti, collocatori o altri agenti a spese del Gestore e a delegare qualsivoglia sua funzione o compito a una o più persone designate con tali modalità, a condizione che tale/i nomina/e sia/no stata/e preventivamente autorizzata/e dalla Società e restando altresì inteso che ogni nomina venga meno alla scadenza della nomina del Gestore.

- (d) La nomina della Banca Depositaria e Fiduciario e del Gestore sarà in ogni caso sottoposta all'autorizzazione dell'Autorità di Vigilanza e i contratti di nomina della Banca Depositaria e Fiduciario e del Gestore saranno in ogni caso sottoposti alla previa autorizzazione dell'Autorità di Vigilanza, la quale avrà facoltà di sostituire la Banca Depositaria e Fiduciario e il Gestore in ogni momento.
- (e) Qualora la Banca Depositaria e Fiduciario intenda dimettersi o essere rimosso dall'incarico, la Società utilizzerà ogni sua capacità al fine di trovare una società disposta a operare in veste di Banca Depositaria e Fiduciario che possa esser autorizzata a occupare tale funzione dall'Autorità di Vigilanza e, nel farlo, la Società nominerà tale società quale Banca Depositaria e Fiduciario in luogo della precedente Banca Depositaria e Fiduciario. Il Contratto di Deposito e Amministrazione Fiduciaria dovrà escludere la possibilità di dimissione o rimozione dall'incarico di Banca Depositaria e Fiduciario sino alla nomina di un sostituto da parte della Società.
- (f) Se, entro un periodo di 90 giorni dalla data di notifica alla Società da parte della Banca Depositaria e Fiduciario in merito alla sua intenzione di dimettersi, o a partire dalla data di scadenza della nomina della Banca Depositaria e Fiduciario conformemente ai termini del Contratto di Deposito e Amministrazione Fiduciaria, non sarà stato nominato alcuna Banca Depositaria e Fiduciario successore, il Segretario, su richiesta dei Membri del Consiglio di Amministrazione o della Banca Depositaria e Fiduciario, convocherà immediatamente un'Assemblea Generale Straordinaria della Società in occasione della quale si prenderà in considerazione l'eventuale liquidazione della medesima, affinché le Azioni della Società possano essere riacquistate, oppure al fine di nominare un liquidatore che scioglierà la Società e, nel caso in cui venga approvata una Delibera Ordinaria per la liquidazione della Società ai sensi dell'Act, il liquidatore chiederà all'Autorità di Vigilanza di revocare l'autorizzazione alla Società e distribuirà gli attivi della Società conformemente alle disposizioni dell'Articolo 34 di cui al presente e le dimissioni della Banca Depositaria e Fiduciario avranno effetto solo a partire dalla data di revoca dell'autorizzazione della Società da parte dell'Autorità di Vigilanza.
- (g) Qualora il Gestore intenda dimettersi o essere rimosso dall'incarico, il Consiglio di Amministrazione utilizzerà ogni sua capacità al fine di trovare una società disposta ad operare in veste di gestore che dovrà essere autorizzata dall'Autorità di Vigilanza e, nel farlo, il Consiglio di Amministrazione nominerà tale società quale Gestore in luogo del Gestore precedente.

4. **CAPITALE SOCIALE**

- (a) Il capitale azionario versato della Società dovrà essere pari al Valore Patrimoniale Netto della Società, come stabilito in conformità con gli Articoli 14 e 15 di cui al presente.
- (b) Il capitale azionario emesso della Società non sarà inferiore all'equivalente in valuta di € 2, rappresentati da due azioni senza valore nominale; il capitale azionario minimo emesso della Società non sarà superiore all'equivalente in

valuta di 500 miliardi di euro suddivisi in un numero non specificato di azioni senza valore nominale.

- (c) I Membri del Consiglio di Amministrazione sono pienamente e incondizionatamente autorizzati ad esercitare tutti i poteri della Società per l'assegnazione e l'emissione di azioni della medesima ai sensi della sezione 20 del Companies Act, 1983 (e relative modifiche). L'importo massimo di azioni che si possono assegnare o emettere in conformità all'autorità qui conferita sarà pari a cinquecento miliardi a condizione, tuttavia, che ogni azione rimborsata debba intendersi come se non fosse mai stata emessa ai fini del calcolo dell'importo massimo di azioni emettibili.
- (d) I Membri del Consiglio di Amministrazione possono delegare al Gestore o a qualsiasi Funzionario debitamente autorizzato o ad altra persona, la responsabilità di accettare la sottoscrizione, la ricezione del pagamento e l'assegnazione o l'emissione di nuove azioni.
- (e) I Membri del Consiglio di Amministrazione possono, a loro totale discrezione, rifiutarsi di accettare qualsiasi domanda di azioni della Società, nonché accettare qualsiasi domanda, in parte o nella sua totalità.
- (f) Si esclude la possibilità di riconoscere qualsivoglia persona come titolare di azioni della Società sulla base della fiducia e la Società non sarà vincolata a, né riconoscerà (anche nel caso in cui ne sia informata) qualsiasi interesse di carattere equo, contingente, futuro o parziale ad azioni né (salvo il solo caso di diverse disposizioni o di quanto prescritto per legge) ogni altro diritto in relazione a qualsiasi azione, salvo un diritto assoluto di proprietà al titolare registrato.
- (g) In qualsiasi momento successivo all'emissione di azioni, e conformemente alla legge applicabile, la Società avrà facoltà di rimborsare le Azioni di Sottoscrizione o di provvedere al trasferimento delle Azioni di Sottoscrizione a qualsiasi persona qualificabile come titolare di azioni ai sensi dell'Articolo 11 di cui al presente.

5. COMPARTI E SEPARAZIONE PATRIMONIALE

- (a) La Società è una sicav multicomparto con separazione patrimoniale fra i Comparti e ciascun Comparto può contenere una o più classi di azioni della Società, incluse classi di azioni senza copertura valutaria la cui creazione deve avvenire conformemente ai requisiti dell'Autorità di Vigilanza. I Comparti iniziali che la Società dovrà costituire sono i seguenti: Asia Focus Equity, Commodities Momentum Strategy, Emerging Europe Focus Equity, Emerging Markets Debt, Europe Focus Equity, Europe High Dividend Equity, Europe Small Cap Equity, Frontier Markets Focus Equity, Global Agriculture, Global Climate Change, Global Dynamic Bond, Global Emerging Focus Equity, Global Focus Growth Equity, Global Focus Value Equity, Global High Dividend Equity, Global Listed Infrastructure, Global Opportunistic Listed Property, India Focus Equity, Japan Focus Equity, Japan Small Cap Equity, Middle East and North Africa Focus Equity, UK Small Cap Equity, US Focus Growth Equity, US Focus Value Equity, US High Dividend Equity e US

Micro Cap Equity. Previa autorizzazione dell'Autorità di Vigilanza, i Membri del Consiglio di Amministrazione possono di volta in volta costituire un Comparto mediante emissione di una o più distinte classi o serie di azioni nei termini che i Membri del Consiglio di Amministrazione potranno stabilire. I Membri del Consiglio di Amministrazione possono limitare i diritti di voto associati a qualsiasi classe di azioni. In particolare, e senza che ciò pregiudichi la generalità di quanto precedentemente stabilito, i Membri del Consiglio di Amministrazione possono emettere una o più classi di azioni i cui diritti di voto saranno limitati sulla base dell'obbligo di astensione dal voto dei titolari in relazione a qualsiasi Delibera Ordinaria e a qualsiasi Delibera Straordinaria, a condizione che la delibera non entri in vigore qualora non sia stata data comunicazione ai titolari entro un certo numero di giorni prima della data programmata di entrata in vigore della delibera in questione nei termini descritti nel Prospetto. La decisione di sottoscrivere qualsiasi classe di azioni i cui diritti di voto sono limitati spetta in via esclusiva all'investitore.

- (b) I Membri del Consiglio di Amministrazione sono autorizzati a ridefinire di volta in volta qualsiasi classe di azioni in essere nella Società e a fondere tale classe di azioni con ogni altra classe di azioni della Società, a condizione che i Soci di tale classe o di tali classi siano preventivamente informati dalla Società e venga loro offerta la possibilità di rimborso delle loro azioni. Con il previo consenso dei Membri del Consiglio di Amministrazione, i Soci possono convertire le azioni di una classe in azioni di un'altra classe della Società, conformemente a quanto disposto dall'Articolo 9 di cui al presente.
- (c) Allo scopo di consentire la ridefinizione delle azioni di una classe o la loro conversione in azioni di un'altra classe, la Società potrà, conformemente ai Regolamenti, adottare qualsiasi iniziativa ritenuta necessaria per modificare o abrogare i diritti associati alle azioni di una classe da convertire affinché tali diritti siano sostituiti dai diritti associati all'altra classe nella quale devono essere convertite le azioni della classe originaria.
- (d) Le attività e le passività di ciascun Comparto verranno ripartite come segue:
 - (i) i proventi derivanti dall'emissione di Azioni che rappresentino un Comparto verranno iscritti nei libri contabili della Società per il Comparto e le attività e passività nonché il reddito e gli esborsi ad esse attribuibili verranno attribuiti al Comparto alle condizioni stabilite nell'Atto Costitutivo e nello Statuto;
 - (ii) qualora un'attività sia derivata da un'altra attività, l'attività derivata verrà iscritta nei libri contabili della Società per lo stesso Comparto così come l'attività dalla quale essa è derivata e in relazione ad ogni valutazione delle attività, l'incremento o la diminuzione in valore verrà attribuito al Comparto di riferimento;
 - (iii) qualora la Società incorra in oneri inerenti ad una qualsiasi attività di uno specifico Comparto o ad un'azione intrapresa in relazione ad un'attività di uno specifico Comparto, tali oneri graveranno sul Comparto di riferimento;
 - (iv) qualora un'attività o un onere della Società non possa essere considerato attribuibile ad uno specifico Comparto, tale attività o passività, previa approvazione della Banca Depositaria e Fiduciario,

graverà proporzionalmente sul Valore Patrimoniale Netto di ciascun Comparto.

a condizione che, all'emissione di una classe di azioni riferita a qualsiasi Comparto, i Membri del Consiglio di Amministrazione possano ripartire Commissioni, Oneri e Spese e costi correnti in base a un criterio diverso da quello applicato in caso di azioni di altre classi del Comparto.

- (e) Fatta salva qualsiasi disposizione statutaria o norma di legge contrastante, ogni onere sostenuto per conto di, o attribuibile a, un Comparto della Società verrà pagato mediante gli attivi di tale Comparto e né la Società e né qualsiasi Membro del Consiglio di Amministrazione, curatore fallimentare, perito, liquidatore, liquidatore provvisorio o altra persona dovrà utilizzare, o essere obbligato ad utilizzare, le attività di tale Comparto al fine di pagare eventuali spese sostenute per conto di, o attribuibili a, qualsiasi altro Comparto.
- (f) In ogni contratto, accordo, convenzione o operazione conclusi dalla Società verranno inserite le seguenti condizioni:
 - (i) la parte o le parti contraenti con la Società non potranno rivalersi, in nessun caso, sulle attività di un Comparto al fine di ottenere il soddisfacimento totale o parziale di oneri che non siano stati assunti per conto di tale Comparto;
 - (ii) ove una parte contraente con la Società riesca, in qualsiasi modo, a rivalersi sulle attività del Comparto per il soddisfacimento di oneri non sostenuti per conto di tale Comparto, tale parte sarà tenuta a versare alla Società una somma equivalente al valore del beneficio così ottenuto; e
 - (iii) ove una parte contraente con la Società ottenga il pignoramento o il sequestro in qualsiasi modo, o comunque l'esecuzione forzata sulle attività di un Comparto relativamente ad oneri che non sono stati sostenuti per conto di quel Comparto, tale parte dovrà detenere tali attività o i proventi diretti o indiretti della vendita di tali attività in trust per la Società e dovrà tenere tali attività o proventi separati ed identificabili come trust property.
- (g) Tutte le somme recuperabili dalla Società a seguito di tale eventuale trust nei termini descritti nell'Articolo 5(f)(iii) saranno accreditate a copertura degli oneri eventualmente derivanti ai sensi del precedente Articolo 5(f).
- (h) Ogni attivo o somma recuperata dalla Società ai sensi dei termini impliciti contenuti nell'Articolo 5(f) o mediante ogni altro mezzo di qualsiasi provenienza, per gli eventi ai quali si riferiscono questi paragrafi, sarà destinato alla compensazione del Comparto, al netto della detrazione o del pagamento di qualsiasi costo di recupero.
- (i) Nel caso in cui le attività attribuibili ad un Comparto siano sottoposte a sequestro per soddisfare oneri non attribuibili a tale Comparto, e fino a quando il Comparto in questione non possa essere reintegrato delle attività o ricevere una compensazione equivalente, i Membri del Consiglio di Amministrazione, previo consenso della Banca Depositaria e Fiduciario, dovranno certificare o far certificare, il valore delle attività sottratte al Comparto in questione e trasferire dalle attività del Comparto o dei Comparti al quale o ai quali l'onere

è riferibile, con priorità su tutte le altre richieste di pagamento nei confronti di tale Comparto o Comparti, beni o somme sufficienti a reintegrare al Comparto in questione, il valore delle attività o degli importi persi.

- (j) Un Comparto non è una persona giuridica distinta dalla Società, ma la Società può agire ed essere convenuta in giudizio in relazione ad un Comparto specifico e può esercitare diritti di compensazione per conto dei Comparti analoghi a quelli applicabili ai sensi di legge tra le società, e le attività di un Comparto sono soggette alle ordinanze di un tribunale come se il Comparto fosse una persona giuridica distinta.
- (k) Ciascuna classe di azioni e ciascun Comparto manterranno una contabilità separata.

6. CONFERME DI PROPRIETÀ, CERTIFICATI AZIONARI E CERTIFICATI AL PORTATORE

- (a) Un Socio potrà esercitare il suo diritto alle azioni mediante inserimento del suo nome, indirizzo e numero di azioni detenute nel Registro, il quale dovrà essere conservato con le modalità previste dalla legge.
- (b) Un Socio il cui nome appare nel Registro avrà diritto all'emissione, su richiesta dello stesso, di una conferma scritta della proprietà del relativo numero di azioni da questi detenute oppure, su richiesta del Socio e a condizione che lo stesso versi gli oneri eventualmente dovuti alla relativa emissione, di un certificato azionario rappresentativo del numero di azioni da questi detenute.
- (c) In caso di danneggiamento o usura o presunta perdita, furto o distruzione di una conferma scritta di proprietà o di un certificato azionario, su richiesta, si potrà emettere a nome del Socio una nuova conferma scritta di proprietà o un nuovo certificato azionario rappresentativo delle stesse azioni a condizione che venga restituita la vecchia conferma scritta di proprietà o il vecchio certificato azionario oppure (in caso di presunto furto, perdita o distruzione) che si rispettino le condizioni stabilite relativamente alle prove e all'indennità nonché al pagamento di spese vive straordinarie della Società associate alla richiesta secondo quanto i Membri del Consiglio di Amministrazione riterranno opportuno.
- (d) Il Registro potrà essere conservato su nastro magnetico o conformemente con qualche altro sistema meccanico o elettrico, a condizione che sia ricavabile una prova leggibile per soddisfare i requisiti di legge applicabili e il presente Statuto.
- (e) I Membri del Consiglio di Amministrazione saranno tenuti ad iscrivere nel Registro, oltre ai soggetti la cui iscrizione è prevista dalla legge, i seguenti soggetti:
 - (i) nome e indirizzo di ciascun Socio (salvo in caso di cointestatari, sarà necessario inserire solo l'indirizzo del primo intestatario citato), una dichiarazione di proprietà delle azioni di ciascuna classe da questi detenute e dell'ammontare pagato o il cui pagamento è stato concordato su tali azioni;

- (ii) la data in cui ciascuna persona è stata iscritta nel Registro come Socio;
e
 - (iii) la data in cui ciascuna persona ha cessato di essere Socio.
- (f)
- (i) Il Registro dovrà essere tenuto in modo tale da mostrare in ogni momento i Soci della Società in essere e le azioni da questi rispettivamente detenute.
 - (ii) Il Registro dovrà essere disponibile per eventuali ispezioni presso la sede legale della Società, conformemente con la legge, e ogni Socio avrà diritto di controllare nel Registro soltanto i dati riferiti a se stesso.
 - (iii) La Società potrà chiudere il Registro una o più volte, per un tempo complessivamente non superiore a trenta giorni all'anno.
- (g) I Membri del Consiglio di Amministrazione non saranno tenuti a iscrivere più di quattro persone quali cointestatari di qualsivoglia azione o azioni. Nel caso di un'azione detenuta congiuntamente da diverse persone, i Membri del Consiglio di Amministrazione non saranno pertanto tenuti a emettere più di una conferma scritta di proprietà o più di un certificato azionario e l'emissione di una conferma scritta di proprietà o di un certificato azionario per un'azione al primo nominativo citato di diversi cointestatari rappresenterà atto sufficiente per tutti.
- (h) Laddove come titolari di azioni siano registrate due o più persone, si riterrà che le medesime siano cointestatarie, conformemente alle disposizioni seguenti:
- (i) i cointestatari di qualsivoglia azione saranno responsabili, singolarmente nonché congiuntamente, in relazione a tutti i pagamenti dovuti per tali azioni;
 - (ii) qualsiasi cointestatarario potrà produrre un documento valido per ogni dividendo, bonus o rimborso di capitale dovuto a tali cointestatari;
 - (iii) solo il primo nominativo dei cointestatari di un'azione avrà diritto di ricevere la conferma scritta della proprietà o il certificato azionario relativo a tale azione, nonché a ricevere comunicazioni dalla Società per partecipare alle assemblee generali della Società. Qualsiasi conferma scritta di proprietà o certificato azionario inviato al primo nominativo dei cointestatari costituirà invio valido per tutti, e ogni comunicazione trasmessa al primo nominativo dei cointestatari sarà ritenuta trasmessa a tutti i cointestatari;
 - (iv) il voto del primo nominativo dei cointestatari ad esprimersi, di persona o tramite delega, sarà accettato ed escluderà i voti degli altri cointestatari; e
 - (v) ai fini delle disposizioni del presente Articolo, il primo nominativo sarà stabilito in base all'ordine di apparizione dei nomi dei cointestatari nel Registro.
- (i) La Società avrà facoltà di emettere con il proprio timbro aziendale un certificato al portatore il quale specifichi che il portatore di tale certificato ha

diritto alle azioni ivi indicate, a condizione che anche il timbro aziendale della Banca Depositaria e Fiduciario sia affisso sul certificato al portatore e che tale certificato al portatore possa essere emesso a discrezione dei Membri del Consiglio di Amministrazione, dietro pagamento da parte del Socio dei costi della Società o del Gestore, fra i quali costi assicurativi, in relazione all'emissione e alla consegna del certificato al portatore; un Socio avrà inoltre facoltà di rinunciare a una parte o alla totalità delle sue conferme scritte di proprietà o dei suoi certificati azionari e di ottenere l'emissione, in sua sostituzione, di uno o più certificati al portatore complessivamente rappresentativi di un analogo numero di azioni.

- (j) La Società riconoscerà il titolare di un certificato al portatore quale proprietario esclusivo delle azioni rappresentate da tale certificato e non sarà vincolata da alcuna comunicazione contrastante né dovrà tener conto dell'esecuzione di qualsivoglia trust; tutte le persone potranno agire di conseguenza e la Società non sarà, salvo laddove diversamente specificato nel presente atto e salvo quanto disposto dal tribunale di una giurisdizione competente o da una legge applicabile, obbligata a riconoscere (anche in caso di comunicazione al riguardo) alcun interesse al beneficiario del certificato al portatore. La ricevuta del titolare di un certificato al portatore per qualsiasi somma da pagare con riferimento alle azioni rappresentate da tale certificato al portatore costituiranno valida quietanza per la Società.
- (k) La Società potrà emettere tali certificati al portatore a nome dei primi sottoscrittori della Società (se così richiesto dagli stessi) oppure ai Soci in essere con riferimento alle azioni già detenute da tali Soci. Il titolare di un certificato al portatore sarà considerato socio a pieno titolo della Società.
- (l) All'emissione di un certificato al portatore, la Società inserirà nel Registro le seguenti informazioni:
 - (i) la dichiarazione di emissione del certificato al portatore;
 - (ii) un rendiconto delle azioni incluse nel certificato al portatore, distinguendo ogni azione per numero sempreché esista una numerazione; e
 - (iii) la data di emissione del certificato al portatore.
- (m) Laddove un Socio corrente richieda un certificato al portatore, la Società dovrà, all'emissione del certificato al portatore, cancellare il nome di tale Socio dal Registro come se non fosse più Socio e le uniche informazioni risultanti relativamente a tale socio nel Registro saranno quelle indicate nell'Articolo 6(l)(i), (ii) e (iii) di cui sopra.
- (n) Laddove un Socio non desideri che la totalità delle sue azioni sia rappresentata da uno o più certificati al portatore, la Società, su richiesta del Socio, potrà emettere una conferma scritta di proprietà o un certificato azionario in relazione al saldo residuo di Azioni del Socio e dovrà aggiornare il Registro di conseguenza.

- (o) Un Socio avrà diritto a rinunciare a uno o più certificati al portatore ad esso spettanti e ad ottenere l'emissione, in sua sostituzione, di una conferma della proprietà o di un certificato azionario riferito alle sue azioni.
- (p) Qualora un Socio non desideri che la totalità delle sue azioni sia rappresentata da tale/i certificato/i al portatore o da una conferma della proprietà o da un certificato azionario, il saldo residuo di tali azioni sarà rappresentato da uno o più nuovi certificati al portatore secondo quanto richiesto dal Socio.
- (q) I Membri del Consiglio di Amministrazione avranno altresì il diritto di addebitare a un Socio le commissioni che gli stessi potranno di volta in volta determinare in relazione al costo di qualsiasi sostituzione di certificati al portatore e di conferme della proprietà o certificati azionari.

7. **GIORNI DI VALORIZZAZIONE**

Tutte le emissioni e i rimborsi di azioni saranno effettuati o avranno effetto a partire da ogni Giorno di Valorizzazione, a condizione che la Società possa assegnare azioni in un Giorno di Valorizzazione sulla base del criterio dell'emissione a seguito del ricevimento di fondi disponibili dal sottoscrittore di azioni e, nell'eventualità che la Società non riceva le quote di sottoscrizione relative a tale assegnazione entro il termine specificato nel Prospetto o entro ogni altro periodo eventualmente stabilito dai Membri del Consiglio di Amministrazione, tale assegnazione sarà ritenuta annullata.

8. **EMISSIONE DI AZIONI**

- (a) Nel rispetto di quanto di seguito specificato, la Società in ogni Giorno di Valorizzazione e alla ricezione di quanto segue:
 - (i) una domanda di azioni nella forma che la Società potrà di volta in volta stabilire e che potrà includere una domanda in forma orale; e
 - (ii) le dichiarazioni relative allo stato, alla residenza e ad altre informazioni sul richiedente secondo quanto la Società potrà di volta in volta richiedere e che potranno includere una dichiarazione in forma orale; e
 - (iii) il pagamento delle azioni con una modalità che la Società potrà di volta in volta specificare, restando inteso che, qualora la Società riceva pagamenti delle azioni in una valuta diversa dalla Valuta Base, la Società convertirà o disporrà la conversione delle somme ricevute nella Valuta Base e avrà facoltà di detrarre da esse tutte le spese sostenute per la conversione;

potrà emettere le azioni nelle classi di volta in volta create dalla Società stessa al Valore Patrimoniale Netto di ciascuna azione così ottenuta (o, a discrezione della Società nel caso (iii) di cui sopra, al Valore Patrimoniale Netto per ciascuna azione nel Giorno di Valorizzazione immediatamente successivo alla conversione delle somme (ricevute nella Valuta Base), al netto delle commissioni eventuali, oppure potrà assegnare le azioni in attesa del ricevimento di fondi disponibili, restando inteso che, in caso di mancata

ricezione dei fondi disponibili rappresentativi delle quote sottoscritte dalla Società, entro il periodo che i Membri del Consiglio di Amministrazione potranno stabilire, questi ultimi potranno cancellare ogni assegnazione di azioni in questione.

- (b) La Società avrà facoltà di ricevere titoli o altri Investimenti dal richiedente di azioni e, se ritiene, di detenere o vendere, cedere o altrimenti convertire tali titoli o Investimenti in contanti e di destinare tali disponibilità (al netto di qualsiasi spesa sostenuta nella conversione) all'acquisto di azioni nella Società ai sensi di quanto qui disposto.
- (c) Non si dovrà procedere ad alcuna emissione riferita a una domanda associata a una disponibilità del richiedente inferiore all'eventuale Partecipazione Minima.
- (d) I Membri del Consiglio di Amministrazione avranno facoltà di emettere frazioni di azioni (di seguito denominate "**Frazioni di Azioni**"), laddove le quote di sottoscrizione ricevute dalla Società siano insufficienti per l'acquisto di una quota intera di azioni, restando tuttavia inteso che le Frazioni di Azioni non comporteranno alcun diritto di voto e restando altresì inteso che il Valore Patrimoniale Netto di una Frazione di Azioni di qualsiasi classe di azioni sarà corretto per l'importo differenziale rispetto al valore di un'azione intera di tale classe di azioni al momento dell'emissione e ogni dividendo dovuto su tali Frazioni di Azioni sarà corretto in modo analogo. Le Frazioni di Azioni saranno emesse con il numero di decimali di volta in volta stabilito dal Consiglio di Amministrazione e specificato nel Prospetto.

9. CONVERSIONE DI AZIONI

Nel rispetto di quanto di seguito specificato, il titolare di azioni di qualsiasi classe (le "**Azioni Originarie**") potrà, con il previo consenso dei Membri del Consiglio di Amministrazione convertire, di volta in volta, la totalità o una quota di tali azioni ("**Conversione**") che presentino al momento della conversione il valore minimo eventualmente stabilito dai Membri del Consiglio di Amministrazione, in azioni di un'altra classe (le "**Nuove Azioni**") già in essere o la cui creazione è già prevista nei termini qui riportati;

- (i) La Conversione può essere esercitabile dal suddetto titolare (di seguito definito il "**Richiedente**"), con una comunicazione (di seguito denominata "**Avviso di Conversione**") che avrà carattere irrevocabile e sarà presentata da un Socio in forma scritta presso la sede del Gestore. Essa andrà accompagnata dai certificati azionari debitamente girati dal Richiedente o dal certificato al portatore emesso dalla Società o da altra prova della proprietà, della successione o dell'assegnazione che soddisfi i Membri del Consiglio di Amministrazione, unitamente alle cedole dei dividendi non maturate;
- (ii) la Conversione di azioni relativa ad un Avviso di Conversione consegnato al Gestore in un giorno non corrispondente ad un Giorno di Valorizzazione sarà effettuata nel Giorno di Valorizzazione successivo al ricevimento dell'Avviso di Conversione;

- (iii) La conversione delle Azioni Originarie relativa all'Avviso di Conversione avverrà attraverso il rimborso di tali Azioni Originarie (salvo per il fatto che le somme rimborsate non saranno cedute al Richiedente) e l'emissione di Nuove Azioni; tale rimborso e tale emissione avverranno nel Giorno di Valorizzazione riferito al paragrafo (ii) del presente Articolo;
- (iv) il numero di Nuove Azioni da emettere alla Conversione sarà stabilito dal Gestore conformemente (o il più possibile compatibilmente) con la formula seguente:

$$NA = \frac{[A \times B \times C] - D}{E}$$

dove:

- NA = numero delle azioni che verranno emesse; e
 - A = numero delle Azioni Originarie da convertire;
 - B = prezzo di rimborso di tali Azioni Originarie nel Giorno di Valorizzazione, al netto della deduzione di eventuali Commissioni; e
 - C = tasso di cambio calcolato dai Membri del Consiglio di Amministrazione per la conversione della Valuta Base delle Azioni Originarie nella Valuta Base delle Nuove Azioni;
 - D = salvo qualora diversamente disposto nel Prospetto, una commissione di switch sino al 5% del Valore Patrimoniale Netto delle Azioni Originarie da convertire (A X B), la quale potrà essere pagata dalla Società per conto del Socio dai proventi del rimborso delle Azioni Originarie direttamente a un collocatore o agente di collocamento di volta in volta nominato dalla Società o dal Gestore; e
 - E = prezzo di emissione delle Nuove Azioni nel relativo Giorno di Valorizzazione, al netto dell'eventuale commissione; e
- (v) alla Conversione, la Società sarà tenuta ad assegnare gli attivi o le disponibilità liquide rappresentanti il valore delle NA, nei termini definiti al precedente punto (iv), alla classe di azioni di appartenenza delle Nuove Azioni.

10. **PREZZO PER AZIONE**

- (a) Il Prezzo Iniziale per azione al quale si effettua l'assegnazione o l'emissione delle azioni di qualsiasi classe e la Commissione dovuta sul Prezzo Iniziale nonché il Periodo di Offerta Iniziale in relazione a qualsiasi Comparto saranno stabiliti dai Membri del Consiglio di Amministrazione.
- (b) Il prezzo di ogni azione in qualsiasi Giorno di Valorizzazione successivo al Periodo di Offerta Iniziale relativo a tale azione sarà il Valore Patrimoniale Netto di tale azione secondo quanto stabilito conformemente agli Articoli 14 e

15 e corretto secondo quanto eventualmente disposto al riguardo nel Prospetto a fini di copertura di qualsiasi Commissione o altro onere dovuto.

- (c) I Membri del Consiglio di Amministrazione possono esigere da coloro che richiedono azioni da pagare alla Società, oltre al prezzo per azione, gli Oneri e le Spese relativi alle azioni, secondo quanto i Membri potranno di volta in volta stabilire.
- (d) Ferme restando le disposizioni dei Regolamenti, i Membri del Consiglio di Amministrazione potranno in ogni Giorno di Valorizzazione emettere azioni sulla base di condizioni che prevedono il pagamento da effettuarsi tramite l'assegnazione nella Società di qualsiasi Investimento per il periodo di detenzione, o che possono essere detenute in virtù del presente atto e relativamente alle quali si applicheranno le seguenti disposizioni:
 - (i) i Membri del Consiglio di Amministrazione dovranno esser certi che i termini di qualsiasi scambio di questa natura non siano tali da comportare la probabilità di qualsivoglia danno rilevante per i Membri del Comparto di riferimento;
 - (ii) il numero di azioni da emettere non sarà superiore a quello che sarebbe stato emesso in caso di regolamento in contanti come precedentemente disposto, sulla base del fatto che l'importo di tale disponibilità liquida costituiva un importo equivalente al valore degli Investimenti da assegnarsi alla Società, come stabilito dai Membri del Consiglio di Amministrazione nel Giorno di Valorizzazione di riferimento;
 - (iii) non si dovrà emettere alcuna azione sino all'avvenuta assegnazione degli Investimenti alla Banca Depositaria e Fiduciario che deve ritenersi soddisfatta;
 - (iv) ogni Onere e Spesa o Commissione derivante dal conferimento di tali Investimenti nella Società dovrà esser pagato dalla persona destinataria dell'emissione delle azioni; e
 - (v) la Banca Depositaria e Fiduciario dovrà esser certa che i termini di emissione delle azioni non siano tali da comportare la probabilità di qualsivoglia danno ai Soci correnti nel Comparto di riferimento.
- (e) Per ogni Comparto, non si emetterà alcuna azione in qualsiasi Giorno di Valorizzazione in corrispondenza del quale il calcolo del Valore Patrimoniale Netto della Società o il calcolo del Valore Patrimoniale Netto del Comparto di riferimento risulti sospeso ai sensi dell'Articolo 14 di cui al presente.

11. DETENTORI QUALIFICATI

- (a) È esclusa l'assegnazione o l'emissione di azioni (diverse da Azioni di Sottoscrizione che possono essere emesse a favore del Gestore o dei suoi intestatari), come pure la loro proprietà effettiva da parte di qualsiasi Soggetto statunitense. Ogni sottoscrittore di azioni della Società sarà tenuto a certificare di non essere un Soggetto Statunitense e di non acquistare tali azioni per conto o a vantaggio di un Soggetto Statunitense, nonché di escludere in futuro la vendita, l'offerta, il trasferimento, l'ipoteca o l'assegnazione di tali azioni negli Stati Uniti o a favore, o a vantaggio, di un Soggetto Statunitense. Si esclude la registrazione di trasferimenti di azioni nel Registro, salvo quando:

- (i) il venditore certifichi alla Società che tale vendita non viene effettuata direttamente o indirettamente a un Soggetto Statunitense; e
 - (ii) l'acquirente certifichi alla Società di non essere, né di acquistare tali azioni per conto di, o a vantaggio di, un Soggetto Statunitense.
- (b) I Membri del Consiglio di Amministrazione avranno facoltà (ma non saranno tenuti) di imporre i limiti (diversi da un limite al trasferimento non espressamente riportato in questo Statuto) che ritengano necessari al fine di garantire che le persone descritte nell'Articolo (a) o (e) non acquistino o detengano azioni della Società.
- (c) I Membri del Consiglio di Amministrazione possono, in occasione di una domanda o di un trasferimento o di una trasmissione di azioni o in ogni altro momento e di volta in volta, richiedere di ottenere le prove o le dichiarazioni relative alle questioni riportate negli Articoli 11(a) ed (e) che ritengano a loro discrezione sufficienti.
- (d) Se una persona diventa consapevole di essere titolare o proprietaria di azioni in contravvenzione con l'Articolo 11, dovrà immediatamente richiedere per iscritto alla Società il rimborso di tali azioni ai sensi dell'Articolo 12 oppure trasferire tali azioni a una persona debitamente qualificata a detenerle, a meno che questi non abbia già ricevuto una comunicazione ai sensi dell'Articolo 11(f).
- (e) Qualora i Membri del Consiglio di Amministrazione vengano a conoscenza o abbiano ragione di ritenere che la proprietà ufficiale o effettiva di qualsiasi azione spetti a:
- (i) qualsiasi persona che violi una qualche legge o disposizione, di qualsiasi paese o autorità pubblica, o in virtù della quale tale persona non è idonea a detenere tali azioni; o
 - (ii) qualsiasi persona che sia, o abbia acquistato tali azioni per conto, o a vantaggio di, un Soggetto Statunitense; o
 - (iii) qualsiasi persona che si trovi in una condizione (sia direttamente che indirettamente associata a tale persona, singolarmente intesa come anche in associazione a qualsiasi altra persona correlata o meno, nonché in ogni altra condizione che i Soci del Consiglio di Amministrazione reputino rilevante) che, a parere dei Membri del Consiglio di Amministrazione, possa comportare per la Società o qualsiasi Socio qualsiasi obbligo fiscale o onere pecuniario o inconveniente amministrativo che diversamente la Società o tale Socio potrebbero aver evitato; o
 - (iv) qualsiasi persona che non fornisce una qualsiasi informazione o dichiarazione tra quelle qui previste entro sette (7) giorni dalla richiesta in tal senso trasmessa dai Membri del Consiglio di Amministrazione;
 - (v) qualsiasi persona che abbia effettuato sovrascambi come definiti nel Prospetto; o
 - (vi) qualsiasi persona che non soddisfi le condizioni di disponibilità definite per la relativa classe di azioni della Società di cui al Prospetto.
- i Membri del Consiglio di Amministrazione avranno facoltà di darne comunicazione (nella forma che riterranno opportuna) a tale/i persona/e, richiedendo alla/e stessa/e di trasferire tali azioni a una persona qualificata o

idonea al possesso o a richiedere per iscritto il rimborso di tali azioni ai sensi dell'Articolo 12.

- (f) Se qualsiasi persona alla quale viene inviata tale comunicazione come precedentemente indicato non provvede entro 14 giorni dalla data di tale comunicazione a trasferire le azioni o a richiedere per iscritto alla Società il rimborso delle azioni, si intenderà che tale persona abbia immediatamente avanzato, alla scadenza dei 14 giorni, la richiesta di rimborso di tutte le azioni in suo possesso soggette a tale comunicazione; a seguito di ciò tale persona sarà tenuta a fornire immediata conferma alla Società della proprietà delle azioni e i Membri del Consiglio di Amministrazione avranno facoltà di nominare qualsiasi persona al fine di dare esecuzione a tali documenti secondo quanto richiesto ai fini del rimborso. La domanda considerata di rimborso delle azioni non è annullabile, benché il calcolo del Valore Patrimoniale Netto per tali azioni possa esser sospeso.
- (g) Fermo restando l'obbligo di previa concessione di qualsivoglia autorizzazione ufficiale necessaria, il regolamento sarà effettuato mediante deposito delle somme del rimborso o dei proventi della vendita in una banca affinché siano pagati alla persona autorizzata una volta ottenute le autorizzazioni e, se necessario, dietro produzione delle prove che i Membri del Consiglio di Amministrazione potranno richiedere a dimostrazione della proprietà delle azioni precedentemente detenute da tale persona, unitamente alla domanda di rimborso debitamente firmata. Una volta depositate le somme del rimborso precedentemente indicate, tale persona non presenterà ulteriori interessi in tali azioni né in alcuna di esse, come pure alcuna pretesa al riguardo fatto salvo il diritto a pretendere senza ricorrere alla Società le somme del rimborso così depositate (senza interessi) alla concessione di tali autorizzazioni e dietro produzione delle suddette prove di proprietà con la domanda di rimborso debitamente firmata.
- (h) I Membri del Consiglio di Amministrazione possono stabilire che le disposizioni del summenzionato Articolo 11 vadano disapplicate, totalmente o in parte, per un periodo prestabilito o con altre modalità, nel caso di Soggetti Statunitensi.

12. RIMBORSO DI AZIONI

- (a) La Società può rimborsare il suo capitale di azioni interamente versate in qualsiasi momento. Un Socio può in ogni momento richiedere irrevocabilmente alla Società il rimborso della totalità o di parte delle sue azioni nella Società. Tale domanda andrà inoltrata con una data forma e con date modalità, nonché essere ricevuta entro o prima di un Giorno Lavorativo, secondo quanto stabilito nel Prospetto o di volta in volta diversamente specificato dalla Società.
- (b) Una domanda di rimborso di azioni dovrà essere presentata nella forma prescritta dalla Società, essere irrevocabile e, salvo diverse disposizioni nel Prospetto, essere inoltrata da un Socio in forma scritta presso la sede legale della Società, o presso la sede della persona o entità di volta in volta designata dalla Società quale suo agente per il rimborso di azioni e, su richiesta della Società, essere accompagnata dal certificato azionario o dalla conferma di proprietà (debitamente sottoscritti dall'Azionista) o dal certificato al portatore emesso dalla Società o da debita prova della successione o dell'assegnazione che soddisfi la Società, unitamente a cedole di dividendi non maturati, se presenti.

- (c) Al ricevimento di una domanda di rimborso di azioni debitamente compilata, la Società rimborserà le azioni come richiesto nel Giorno di Valorizzazione in corrispondenza del quale la domanda di rimborso ha effetto, fatta salva ogni sospensione di tale obbligo di rimborso ai sensi dell'Articolo 14 di cui al presente. Le azioni della Società che vengono rimborsate dalla stessa vanno annullate.
- (d) Il prezzo di rimborso per azione sarà il Valore Patrimoniale Netto applicabile per ottenere tale azione nel Giorno di Valorizzazione in corrispondenza del quale la domanda di rimborso ha effetto, fatte salve le correzioni in relazione alla Commissione o ad altri oneri che potranno essere definiti nel Prospetto o qui specificati.
- (e) Il pagamento a un Socio ai sensi del presente Articolo saranno normalmente effettuati nella Valuta Base o in ogni altra valuta liberamente convertibile al tasso di cambio per la conversione in corrispondenza della data di pagamento e dovrà essere trasmesso al più tardi entro quattordici giorni dall'accettazione della domanda di rimborso, come disposto dall'Articolo 12(e) di cui sopra.
- (f) Per il rimborso solo parziale delle azioni detenute da qualsiasi Socio, su domanda dello stesso, i Membri del Consiglio di Amministrazione dovranno accertarsi che venga emesso gratuitamente un certificato azionario certificato, una conferma della proprietà o un certificato al portatore, per il saldo di tali azioni.
- (g) Qualora a seguito di un rimborso parziale della partecipazione azionaria di un Socio, per quest'ultimo si ritrovi a possedere una quantità inferiore alla Partecipazione Minima, i Membri del Consiglio di Amministrazione possono, se lo ritengono opportuno, richiedere alla Società il rimborso dell'intera partecipazione di quel Socio.
- (h) Se la Società richiede domande di rimborso di azioni per un valore pari o superiore al dieci percento del Valore Patrimoniale Netto di qualsiasi Comparto in qualsiasi Giorno di Valorizzazione, i Membri del Consiglio di Amministrazione possono, a loro discrezione esclusiva, decidere di limitare il valore totale delle azioni da rimborsare al dieci percento o più del Valore Patrimoniale Netto di tale Comparto. Se il Consiglio di Amministrazione decide di limitare il rimborso delle azioni con tali modalità, di conseguenza:
 - (i) tutte le domande di rimborso relative saranno accettate secondo un criterio proporzionale al valore delle azioni da rimborsare; e
 - (ii) in virtù dei suddetti limiti, ogni azione che non viene rimborsata in un Giorno di Valorizzazione sarà processata come se la domanda di rimborso ad essa relativa sia stata inoltrata nel Giorno di Valorizzazione successivo o in quelli seguenti sino ad avvenuto rimborso di tutte le azioni di cui era stato originariamente chiesto il rimborso.
- (i) Con l'autorizzazione del Socio interessato, la Società potrà dar seguito a qualsiasi domanda di rimborso di azioni attraverso il trasferimento al Socio di attivi della società in titoli, **RESTANDO INTESO** che la Società trasferirà al Socio la proporzione degli attivi della Società che sarà pari per valore alla partecipazione del Socio richiedente il rimborso di azioni, tuttavia corretto secondo quanto il Consiglio di Amministrazione potrà stabilire per tener conto

delle passività della Società, **RESTANDO SEMPRE INTESO CHE** la natura degli attivi e il tipo di attivi da trasferire al Socio siano stabiliti dal Consiglio di Amministrazione sulla base di quanto il medesimo, con l'autorizzazione della Banca Depositaria e Fiduciario, ritenga equo e non pregiudizievole degli interessi dei restanti Soci. Inoltre, per i precedenti scopi, il valore degli attivi andrà determinato in base agli stessi criteri utilizzati per il calcolo del Valore Patrimoniale Netto. A richiesta di un Socio, la Società disporrà la liquidazione delle attività a spese del medesimo. Il prezzo ottenuto dalla Società potrà divergere da quello di valutazione degli investimenti al momento del calcolo del Valore Patrimoniale Netto; Gestore e Società non saranno responsabili per ogni differenza rilevata.

- (j) Fermo restando l'Articolo 12(i) si cui sopra, la Società potrà dar seguito a ogni domanda di rimborso di azioni da parte di un Socio per un valore pari o superiore al 5% del Valore Patrimoniale Netto di un Comparto attraverso il trasferimento al Socio di attivi della Società in titoli **RESTANDO SEMPRE INTESO CHE** la natura degli attivi e il tipo di attivi da trasferire a ciascun Socio siano stabiliti dal Consiglio di Amministrazione sulla base di quanto il medesimo, con l'autorizzazione della Banca Depositaria e Fiduciario, ritenga equo e non pregiudizievole degli interessi dei restanti Soci. Inoltre, per i precedenti scopi, il valore degli attivi andrà determinato in base agli stessi criteri utilizzati per il calcolo del Valore Patrimoniale Netto. A richiesta di un Socio, la Società disporrà la liquidazione delle attività a spese del medesimo. Il prezzo ottenuto dalla Società potrà divergere da quello di valutazione degli attivi al momento del calcolo del Valore Patrimoniale Netto; Gestore e Società non saranno responsabili per ogni differenza rilevata.
- (k) Qualora alla Società sia fatto obbligo di detrarre, trattenere o scontare le imposte alla liquidazione di azioni da parte di un Socio (in caso di rimborso, trasferimento o altra operazione azionaria) o al pagamento di una distribuzione a favore di un Socio (in contanti o con altra modalità), i Membri del Consiglio di Amministrazione avranno facoltà di predisporre il rimborso e l'annullamento del pacchetto di azioni di tale Socio che risulti sufficiente una volta detratto ogni onere di rimborso, al fine di assolvere tale obbligo fiscale, e potranno rifiutare la registrazione di un cessionario quale Socio sino al momento della ricezione da questi delle sue dichiarazioni di residenza o di stato, a seconda del caso. La Banca Depositaria e Fiduciario garantirà che i proventi del rimborso siano detenuti allo scopo di assolvere ogni obbligo fiscale applicabile, come menzionato in precedenza.
- (l) Laddove la Società riceva una domanda di rimborso di azioni da qualsiasi Socio rispetto alla quale la Società è tenuta a scontare, detrarre o trattenere le imposte, la Società avrà facoltà di dedurre dai proventi del rimborso tale somma di imposte secondo quanto la Società è tenuta a scontare, detrarre o trattenere e dovrà predisporre il pagamento dell'imposta dovuta.

13. **RIMBORSO TOTALE**

- (a) Su Delibera Ordinaria dei Soci della Società, del Comparto o della classe, a seconda dei casi, la Società potrà rimborsare tutte le azioni della Società, del Comparto o della Classe al Valore Patrimoniale Netto applicabile per tali azioni in tale Giorno di Valorizzazione.

- (b) Se così stabilito dai Membri del Consiglio di Amministrazione, a condizione che sia stata trasmessa comunicazione scritta almeno ventuno giorni prima ai Soci della Società, del Comparto o della classe, a seconda dei casi, la Società potrà rimborsare tutte le azioni della Società o del Comparto o di una classe, a seconda dei casi.
- (c) Se, come precedentemente indicato, deve essere rimborsata la totalità delle azioni della Società, la medesima, con l'autorizzazione dei Soci tramite Delibera Ordinaria potrà distribuire in forma di titoli fra i Soci la totalità o una parte degli attivi della Società in base al valore delle azioni in tale momento detenute da ciascun Socio, ai sensi dell'Articolo 14 di cui al presente.
- (d) Se devono essere rimborsate tutte le azioni, come precedentemente indicato, e viene proposto il trasferimento o la vendita a un'altra società (di seguito denominata “**la Cessionaria**”) di una parte o della totalità dell'attività o delle proprietà della Società o, altresì, di una parte degli attivi della Società, essa potrà, su Delibera Straordinaria che conferisca ai Membri del Consiglio di Amministrazione un'autorità generale o circoscritta a qualsivoglia specifico accordo, ricevere a compensazione o a compensazione parziale per il trasferimento o la vendita, azioni, quote, polizze o altre analoghe partecipazioni o proprietà del Cessionario da destinarsi a distribuzione fra i Soci, oppure sottoscrivere ogni altro accordo in base al quale ogni Socio potrà, in luogo del ricevimento di liquidità o di proprietà, o in aggiunta ad esso, partecipare agli utili del, o ricevere qualsivoglia altro vantaggio dal Cessionario.
- (e) Qualora un rimborso di azioni ai sensi degli Articoli 13(a) o (b) determinasse la riduzione del numero di Soci ad un totale inferiore a sette o ad ogni altra soglia minima di Soci che lo Statuto indichi come numero legale minimo di soci in una società di capitali a sottoscrizione pubblica o, altresì, determinasse la riduzione del capitale azionario emesso dalla Società al di sotto dell'importo minimo che la Società sia tenuta a rispettare ai sensi della legge applicabile, la Società potrà rinviare il rimborso di tali azioni al fine di garantire il rispetto della legge applicabile. Il rimborso di tali azioni sarà posticipato fino a che la Società non sia liquidata o fino a che la Società non disponga l'emissione di un numero di Azioni sufficiente ad assicurare che il rimborso possa avvenire. La Società ha facoltà di scegliere le azioni di cui differire il rimborso secondo le modalità, autorizzate dalla Banca Depositaria e Fiduciario, che essa riterrà più eque e ragionevoli.

14. **DETERMINAZIONE DEL VALORE PATRIMONIALE NETTO**

- (a) La Società dovrà stabilire, in ogni Giorno di Valorizzazione, i Valori Patrimoniali Netti di ciascuna classe di azioni nella Società ai fini dell'emissione e del rimborso di azioni. I Valori Patrimoniali Netti andranno espressi nella Valuta Base con riferimento a una singola azione per ciascuna classe di azioni emesse e sarà calcolato ogni Giorno di Valorizzazione ai sensi dell'Articolo 15 di cui al presente. Qualunque passività che non sia attribuibile a nessun Comparto in particolare verrà ripartita tra tutti i Comparti in base al rispettivo Valore Patrimoniale Netto. Il Valore Patrimoniale Netto della Società è calcolato mediante la detrazione delle passività totali della Società dalle attività totali della Società. Le attività totali includono il valore di tutti gli investimenti detenuti, la somma di eventuali disponibilità liquide e di eventuali interessi maturati. Le passività totali includono tutte le passività, fra

le quali i finanziamenti, le spese maturate e le sopravvenienze passive per le quali è prevista una riserva obbligatoria. In caso di emissione, in un Comparto, di una classe senza copertura valutaria quotata in una valuta diversa dalla Valuta Base di quel Comparto, i costi per la conversione alla sottoscrizione e al rimborso della valuta saranno a carico di tale classe. In caso di emissione, in un Comparto, di una classe con copertura valutaria quotata in una valuta diversa dalla Valuta Base di quel Comparto, i costi e le plusvalenze/minusvalenze derivanti da eventuali operazioni di copertura saranno a carico di tale classe.

- (b) La Società potrà, in ogni momento, senza esservi tenuta, sospendere momentaneamente il calcolo del Valore Patrimoniale Netto e l'emissione e il rimborso di tali azioni, nei seguenti casi:
- (i) nei giorni non festivi in cui sia chiuso quello che è il mercato principale per una parte significativa degli Investimenti, ovvero durante i quali le negoziazioni siano sospese o ristrette;
 - (ii) nei giorni in cui, a causa di una emergenza, la liquidazione da parte della Società di Investimenti che costituiscono una parte consistente del suo patrimonio non sia praticamente possibile;
 - (iii) nei giorni in cui per qualsiasi motivo il prezzo degli Investimenti non possa essere ragionevolmente, prontamente o accuratamente accertato dal Gestore;
 - (iv) nei giorni in cui l'invio di somme che devono, o potrebbero, essere utilizzate per la realizzazione o il pagamento di Investimenti non possa, nell'opinione del Gestore, essere effettuato ai normali tassi di cambio;
 - (v) nei giorni in cui i proventi dell'emissione o del rimborso delle azioni della Società non possano essere trasmessi al o dal conto della Società;
 - (vi) durante ogni interruzione dei mezzi di comunicazione o calcolo normalmente impiegati dall'Agente Amministrativo per determinare il prezzo o il valore di ogni investimento di un Comparto o nel calcolo o nella comunicazione del prezzo o valore di uno stesso Comparto;
 - (vii) nei giorni in cui, a seguito di eventi politici, economici, militari o monetari, nonché di altre circostanze estranee al controllo, alla responsabilità e al potere dei Membri del Consiglio di Amministrazione, la liquidazione o la valutazione degli investimenti del relativo Comparto non è ragionevolmente praticabile senza produrre effetti negativi rilevanti a carico dei Soci o se, secondo l'Agente Amministrativo, i prezzi di rimborso non sono calcolabili in modo equo;
 - (viii) alla pubblicazione di una comunicazione di convocazione di un'assemblea generale dei Soci al fine di deliberare la liquidazione della società o la chiusura di un Comparto o di una Classe.

- (c) La Società potrà decidere di considerare il primo Giorno Lavorativo nel quale le condizioni che hanno determinato la sospensione sono venute meno quale Giorno di Valorizzazione sostitutivo. In tale caso i calcoli del Valore Patrimoniale Netto e tutte le emissioni e i rimborsi di azioni avranno effetto il Giorno di Valorizzazione sostitutivo.
- (d) Ogni sospensione sarà pubblicata dalla Società con le modalità ritenute adeguate alle persone che possano esserne interessate se, a giudizio della Società, è probabile che tale sospensione prosegua per un periodo superiore a quattordici giorni e sarà altresì immediatamente notificata all'Autorità di Vigilanza.

15. VALUTAZIONE DEGLI ATTIVI

- (a) Nel caso dei Comparti costituiti da più Classi di Azioni, il Valore Patrimoniale Netto di ciascuna Classe sarà determinato calcolando l'ammontare del Valore Patrimoniale Netto del relativo Comparto attribuibile a ciascuna Classe. Il Valore Patrimoniale Netto attribuibile ad una Classe sarà determinato stabilendo il numero di azioni in tale Classe, assegnando le relative Spese della Classe (come definite di seguito) e le commissioni alla Classe ed effettuando le opportune rettifiche in virtù dei pagamenti effettuati dal Comparto, ove applicabile, e attribuendo conseguentemente il Valore Patrimoniale Netto del Comparto. Il Valore Patrimoniale Netto per Azione di una Classe sarà calcolato dividendo il Valore Patrimoniale Netto della Classe per il numero di azioni in emissione in quella Classe. Le Spese della Classe, le commissioni di gestione o gli oneri non attribuibili ad una Classe in particolare potranno essere ripartiti tra le Classi in base al rispettivo Valore Patrimoniale Netto o qualsiasi altro criterio ragionevole approvato dalla Banca Depositaria e Fiduciario e tenendo conto della natura di spese, commissioni e oneri. Le Spese della Classe o le commissioni di gestione relative ad una Classe in particolare saranno a carico di tale Classe. In caso di emissione, in un Comparto, di Classi di Azioni denominate in una Valuta della Classe diversa dalla Valuta di Base di quel Comparto, i costi per la conversione della valuta saranno a carico di tale Classe.

“**Spese della Classe**” indica le spese per la registrazione di una Classe in qualsiasi giurisdizione o borsa valori, mercato regolamentato o sistema di regolamento e le altre spese derivanti dalla registrazione e qualsiasi ulteriore spesa indicata nel Prospetto. Il costo di conversione valutaria nonché i costi e le plusvalenze/minusvalenze delle operazioni di copertura sono a carico esclusivo della classe di pertinenza.

- (b) Nel determinare il Valore Patrimoniale Netto per azione di un Comparto, i titoli di un Comparto saranno valutati all'ultimo prezzo di negoziazione del Momento di Valorizzazione nel mercato di riferimento di un dato Giorno di Valorizzazione. Il valore di ogni Investimento normalmente quotato, negoziato o trattato in un Mercato Regolamentato sarà l'ultimo prezzo negoziato nel Momento di Valorizzazione sul Mercato Regolamentato che rappresenta il mercato principale per tale titolo. In caso di Investimenti quotati, negoziati o trattati in un Mercato Regolamentato dove il prezzo di un Investimento non è rappresentativo o dove non è disponibile alcuna quotazione o alcun valore, e nel caso di Investimenti non quotati, negoziati o trattati su un Mercato Regolamentato, il valore di tali titoli sarà determinato da una persona

competente designata dai Membri del Consiglio di Amministrazione e autorizzata all'uso dalla Banca Depositaria e Fiduciario; oppure tale valore potrà essere ritenuto equo in tali circostanze e autorizzato dalla Banca Depositaria e Fiduciario e stabilito come il probabile valore di realizzo che deve essere stimato con cura e in buona fede. Gli Investimenti quotati, trattati o negoziati su una borsa valori ma acquistati o negoziati sopra la pari o sotto la pari al di fuori della relativa borsa titoli o dopo la sua chiusura, oppure in un mercato over-the-counter, saranno valutati tenendo conto del margine sopra o sotto la pari alla data di valutazione dell'Investimento e la Banca Depositaria e Fiduciario deve garantire che l'adozione di tale procedura sia giustificabile nell'ambito della definizione del probabile valore di realizzo dell'Investimento.

Il contante e altre attività liquide saranno valutati al loro valore nominale con gli eventuali interessi maturati, fino al Giorno di Valorizzazione.

Gli investimenti in un organismo d'investimento collettivo saranno valutati in base all'ultimo valore patrimoniale netto disponibile pubblicato dall'organismo d'investimento collettivo.

Gli strumenti derivati quotati saranno valutati in ciascun Giorno di Valorizzazione al prezzo di regolamento per tali strumenti in tale mercato. Nel caso in cui detto prezzo di mercato non fosse disponibile, il valore sarà quello di presumibile realizzo che andrà stimato con diligenza e in buona fede da una persona competente nominata dalla Società e approvata a tale fine dalla Banca Depositaria e Fiduciario.

La controparte di strumenti derivati non negoziati in borsa deve essere disposta a valutare il contratto e chiudere l'operazione a richiesta della Società al valore di mercato. La Società può scegliere di valutare i derivati over-the-counter utilizzando la stima della controparte oppure una valutazione alternativa come, per esempio, una stima effettuata dalla Società o da un fornitore di prezzi indipendente, a condizione che la Società o altra parte disponga di mezzi umani e tecnici adeguati ad effettuare la valutazione. La Società deve valutare i derivati over-the-counter su base giornaliera. Laddove la Società valuti i derivati over-the-counter utilizzando una valutazione alternativa, essa dovrà attenersi alle migliori pratiche internazionali e aderire ai principi sulla valutazione degli strumenti over-the-counter stabiliti da organismi quali IOSCO e AIMA. Una valutazione alternativa dovrà essere fornita da una persona competente designata dai Membri del Consiglio di Amministrazione e autorizzata all'uso dalla Banca Depositaria e Fiduciario, o attraverso ogni altro mezzo a condizione che il valore sia autorizzato dalla Banca Depositaria e Fiduciario. Una valutazione alternativa sarà riconciliata con la valutazione della controparte con cadenza mensile. Laddove emergano differenze significative, si agirà tempestivamente per approfondirle e spiegarle. Laddove la Società valuti i derivati over-the-counter utilizzando la stima della controparte, la valutazione dovrà essere autorizzata o verificata da una parte designata all'uso dalla Banca Depositaria e Fiduciario e che sia indipendente dalla controparte. La verifica indipendente deve essere effettuata almeno settimanalmente. I contratti a termine su cambi in valuta e i contratti swap su tassi d'interesse saranno valutati facendo riferimento alle quotazioni di mercato liberamente disponibili.

La valutazione di un attivo specifico va effettuata con un metodo di valutazione alternativo se i Membri del Consiglio di Amministrazione lo

ritengono necessario. Il metodo alternativo di valutazione va autorizzato dalla Banca Depositaria e Fiduciario e il criterio di adozione del metodo alternativo di valutazione e delle metodologie in uso deve essere chiaramente documentato.

Il valore di un attivo può essere corretto dai Membri del Consiglio di Amministrazione laddove tale correzione sia ritenuta necessaria per riflettere il valore di equilibrio nel contesto di considerazioni valutarie, di commerciabilità, di costi di negoziazione e/o di altre considerazioni ritenute pertinenti. Il criterio di correzione del valore deve essere chiaramente documentato.

In relazione ai Comparti costituiti da fondi monetari, il metodo di valutazione del costo ammortizzato può essere utilizzato per strumenti (i) con una scadenza all'emissione sino a 397 giorni, (ii) con una data di scadenza residua pari o inferiore a 397 giorni, (iii) che subiscono adeguamenti regolari dei rendimenti, in linea con le condizioni del mercato monetario almeno ogni 397 giorni, oppure (iv) che presentano un profilo di rischio, inclusi i rischi di credito e del tasso d'interesse, corrispondenti a quello di strumenti che presentano una scadenza sino a 397 giorni e sono soggetti a un adeguamento del rendimento ogni 397 giorni.

In relazione ai Comparti non costituiti da fondi del mercato monetario, il metodo di valutazione del costo ammortizzato potrà essere utilizzato per la valutazione di strumenti con una scadenza residua non superiore a sei mesi.

Con il metodo del costo ammortizzato, gli Investimenti di un Comparto saranno valutati al loro costo di acquisizione corretto dall'ammortamento del premio o dallo sconto maturato anziché al valore di mercato corrente. Il Gestore valuterà costantemente questo metodo di valutazione e consiglierà modifiche, laddove necessarie, per garantire che gli Investimenti di un Comparto siano valutati al valore di equilibrio secondo quanto stabilito in buona fede dal Gestore. La Società valuterà ogni settimana qualsiasi divergenza tra il valore di mercato degli attivi e il valore stabilito attraverso il metodo di valutazione del costo ammortizzato. La Società adotterà procedure di adeguamento per garantire che le divergenze importanti fra il valore di mercato degli attivi e il metodo di valutazione del costo ammortizzato siano portate all'attenzione del Gestore e, in particolare, (i) saranno portate all'attenzione del Gestore divergenze superiori allo 0,1% fra il valore di mercato e il valore del costo ammortizzato del portafoglio; (ii) saranno portate all'attenzione dei Membri del Consiglio di Amministrazione, del Gestore e della Banca Depositaria e Fiduciario divergenze superiori allo 0,2% fra il valore di mercato e il valore del costo ammortizzato del portafoglio; (iii) se lo scostamento è superiore allo 0,30%, l'Agente Amministrativo esaminerà le divergenze in ogni Giorno Lavorativo sino alla loro riduzione al di sotto dello 0,30% e i Membri del Consiglio di Amministrazione prenderanno prontamente in considerazione le iniziative necessarie per ridurre tale diluzione e porteranno l'Autorità di Vigilanza a conoscenza dell'iniziativa eventuale che sarà adottata al riguardo. Il Gestore monitorerà l'utilizzo del metodo di valutazione del costo ammortizzato al fine di garantire che tale metodo continui a operare nel migliore interesse dei Soci e ad offrire una valutazione equa degli Investimenti di un Comparto. Si potranno verificare periodi nei quali il valore dichiarato di uno strumento, stabilito attraverso il metodo di valutazione del costo ammortizzato, sia superiore o inferiore al prezzo che un

Comparto riceverebbe se gli strumenti venissero venduti, e l'accuratezza del metodo di valutazione del costo ammortizzato potrà essere influenzato dalle variazioni dei tassi d'interesse e dalla posizione creditizia degli emittenti degli Investimenti del Comparto.

- (c) Nel calcolo del Valore Patrimoniale Netto degli attivi:
- (i) ogni azione assegnata dalla Società sarà considerata emessa e gli attivi saranno considerati comprensivi non soltanto delle relative disponibilità liquide e proprietà a disposizione della Banca Depositaria e Fiduciario, bensì anche dell'ammontare di qualsiasi disponibilità liquida o altra proprietà da ricevere in relazione alle azioni assegnate;
 - (ii) laddove l'acquisto o la vendita concordati degli Investimenti non sia tuttavia giunta a buon fine, tali Investimenti saranno inclusi o esclusi e il valore netto o lordo della vendita o dell'acquisto sarà incluso o escluso, a seconda dei casi, come se l'operazione di acquisto o di vendita fosse andata debitamente a buon fine;
 - (iii) laddove l'avviso di rimborso di azioni sia stato trasmesso alla Banca Depositaria e Fiduciario ma l'operazione di annullamento non sia giunta a buon fine, le Azioni da annullare saranno considerate come non circolanti e il valore degli attivi sarà ridotto per l'importo dovuto al Consiglio di Amministrazione per tale annullamento;
 - (iv) laddove sia necessario convertire qualsivoglia importo da una valuta ad altra valuta, i Membri del Consiglio di Amministrazione potranno effettuare tale conversione utilizzando i tassi che i Soci del Consiglio di Amministrazione stabiliranno nel momento opportuno, salvo qualora qui diversamente specificato;
 - (v) sarà detratto dagli attivi l'importo complessivo di qualsiasi passività effettiva o stimata ragionevolmente a carico del capitale, fra cui prestiti in essere (eventuali), escludendo tuttavia passività considerate ai sensi del sub-paragrafo (ii) di cui sopra e ogni passività stimata per imposte su plusvalenze di capitale non realizzate;
 - (vi) saranno detratte dagli attivi le somme relative a imposte (eventuali) sulle plusvalenze nette di capitale relative al Periodo Contabile corrente precedente la valutazione effettuata, che saranno dovute in base alle stime della Società;
 - (vii) sarà detratto dal valore di qualsiasi Investimento, rispetto al quale sia stata venduta un'opzione call, il valore di tale opzione, calcolato facendo riferimento al prezzo di offerta minimo disponibile negoziato su un Mercato Regolamentato e, se tale prezzo non risulta disponibile, un prezzo certificato da un operatore di borsa o altra persona autorizzata dalla Banca Depositaria e Fiduciario, oppure il prezzo che i Membri del Consiglio di Amministrazione ritengono nella circostanza ragionevole e che sia autorizzato dalla Banca Depositaria e Fiduciario;

- (viii) sarà aggiunta agli attivi una somma rappresentativa di qualsiasi interesse o dividendo maturato ma non riscosso e una somma rappresentativa delle spese non ammortizzate;
 - (ix) sarà aggiunto agli attivi l'ammontare eventualmente disponibile per la distribuzione associato all'ultimo Periodo Contabile, ma rispetto al quale non è stata dichiarata alcuna distribuzione né spesa non autorizzata;
 - (x) sarà detratto dagli attivi l'importo complessivo (effettivo o stimato dai Membri del Consiglio di Amministrazione) di qualsiasi altra passività ragionevolmente dovuta fra cui gli interessi maturati sui prestiti (eventuali);
 - (xi) liquidità, depositi e investimenti analoghi saranno valutati al loro valore nominale (insieme agli interessi maturati) salvo qualora, a giudizio della Società e con l'autorizzazione della Banca Depositaria e Fiduciario, non si debbano apportare correzioni al suo valore; e
 - (xii) il valore degli attivi sarà arrotondato per eccesso ai primi quattro decimali o ad altro valore che il Consiglio di Amministrazione potrà stabilire.
- (d) Laddove così stabilisca il Consiglio di Amministrazione, nelle circostanze descritte in maggior dettaglio nel Prospetto, essi potranno addebitare un Adeguamento per Diluzione. L'addebito di un Adeguamento per Diluzione può ridurre il prezzo di rimborso o aumentare il prezzo di sottoscrizione delle azioni di un Comparto. L'applicazione di un Adeguamento per Diluzione farà aumentare il Valore Patrimoniale Netto per azione delle sottoscrizioni nette ricevute dal Comparto e farà diminuire il Valore Patrimoniale Netto per Azione dei rimborsi netti ricevuti dal Comparto.
- L'Adeguamento per Diluzione in ogni Comparto sarà calcolato facendo riferimento ai costi di negoziazione degli investimenti sottostanti di tale Comparto, includendo ogni margine di contrattazione, commissioni e imposte sul trasferimento. Il prezzo di ciascuna classe di azioni di un Comparto sarà calcolato separatamente ma ogni Adeguamento per Diluzione inciderà sul prezzo delle azioni di ciascuna classe di un Comparto con le stesse modalità.
- L'ammontare di ogni Adeguamento per Diluzione sarà rivisto di volta in volta dal Gestore.
- (e) Ferme restando le facoltà generali di delega delle loro funzioni qui specificate, i Membri del Consiglio di Amministrazione potranno delegare qualsiasi loro funzione in relazione al calcolo del Valore Patrimoniale Netto al Gestore, a un comitato del Consiglio di Amministrazione o ad ogni altra persona debitamente autorizzata. In assenza di dolo intenzionale o errore manifesto, ogni decisione adottata dai Membri del Consiglio di Amministrazione o da ogni comitato del Consiglio di Amministrazione o Gestore o altra persona autorizzata per conto della Società al calcolo del Valore Patrimoniale Netto sarà definitiva e vincolante per la Società come per i Soci presenti, passati o futuri.

16. TRASFERIMENTO E TRASMISSIONE DI AZIONI

- (a) Tutti i trasferimenti di azioni avverranno mediante cessione per iscritto utilizzando il modulo generalmente predisposto: in ogni caso, il modulo utilizzato dovrà contenere il nome e l'indirizzo completo del cedente e del cessionario.
- (b) L'atto di cessione di un'azione sarà firmato da o per conto del cedente e non deve essere firmato dal cessionario. Il cedente rimane titolare dell'azione fino a che il nome del cessionario non è iscritto nel registro.
- (c) Salvo laddove diversamente pattuito dai Membri del Consiglio di Amministrazione, un trasferimento di azioni non potrà essere registrato se, a seguito del medesimo, il cedente o il cessionario si trovasse a detenere un numero di azioni inferiore alla Partecipazione Minima o comunque in contrasto con le disposizioni dell'Articolo 11 di cui al presente.
- (d) I Membri del Consiglio di Amministrazione possono rifiutare la registrazione di qualsiasi trasferimento di azioni a meno che l'atto di trasferimento riguardi una sola classe di azioni e sia depositato presso la sede legale della Società o in altro luogo che il Consiglio di Amministrazione potrà ragionevole pretendere, unitamente a ogni altra prova che il Consiglio di Amministrazione potrà ragionevolmente richiedere per dimostrare il diritto del cedente ad effettuare il trasferimento.
- (e) Se i Membri del Consiglio di Amministrazione rifiutano la registrazione di una cessione di azioni essi dovranno, entro un mese dalla data della domanda di trasferimento, inviare al cessionario comunicazione del rifiuto.
- (f) La registrazione di qualsiasi trasferimento può essere soggetta a sospensioni tutte le volte e per i periodi che il Consiglio di Amministrazione deciderà, di volta in volta, **RESTANDO SEMPRE INTESO** che le sospensioni non debbano superare i trenta giorni l'anno.
- (g) Tutti gli atti di trasferimento registrati saranno conservati dalla Società, ma ogni atto di trasferimento la cui registrazione sarà rifiutata dal Consiglio di Amministrazione dovrà (salvo in caso di frode) essere restituito alla persona che lo ha presentato.
- (h) In caso di morte di un Socio, il superstite o i superstiti laddove il deceduto fosse un cointestatario, e gli esecutori o agenti amministrativi del deceduto laddove egli fosse un titolare unico o superstite, saranno gli unici soggetti riconosciuti dalla Società quali aventi titolo alla sua partecipazione azionaria; nulla, tuttavia, nel presente Articolo libererà il patrimonio del titolare deceduto, a titolo esclusivo o in comunione, da qualsivoglia obbligo relativo ad azioni dallo stesso detenute in forma esclusiva o in comunione.
- (i) Ogni affidatario di un Socio minorenne e ogni affidatario o altro rappresentante legale di un Membro del Consiglio di Amministrazione legalmente interdetto e ogni persona avente diritto a un'azione a seguito del decesso, dell'insolvenza o della bancarotta di un Socio, su esibizione della prova di tale titolo secondo quanto potrà richiedere il Consiglio di Amministrazione, avrà diritto di registrarsi a titolo personale quale detentore dell'azione o di effettuare la cessione che il Socio deceduto o colpito da bancarotta avrebbe potuto realizzare. In ogni caso, tuttavia, il Consiglio di Amministrazione avrà, in entrambi i casi, diritto di rifiutare o sospendere la

registrazione così come sarebbe avvenuto nel caso di un trasferimento dell'azione dal Socio minorenni o deceduto, insolvente o colpito da bancarotta prima del decesso, dell'insolvenza o della bancarotta dello stesso Socio divenuto legalmente interdetto prima che intervenisse tale interdizione.

- (j) Una persona che diventa titolare di un'azione a seguito del decesso, dell'insolvenza o della bancarotta di un Membro del Consiglio di Amministrazione avrà diritto di ricevere, e potrà rilasciare quietanza per, tutte le somme dovute o altri vantaggi conseguenti o associati all'azione, ma non avrà diritto a ricevere alcuna comunicazione o di partecipare e votare durante le riunioni della Società né, salvo nei casi riportati in precedenza, di godere di alcun diritto o privilegio di un Socio, salvo qualora sia, e sino a quando non sarà, registrato quale Socio in relazione all'azione, **RESTANDO INTESO** che il Consiglio di Amministrazione potrà in ogni momento inviare comunicazione per richiedere a tale persona di scegliere tra la sua registrazione in prima persona o il trasferimento dell'azione e, qualora l'avviso non produca effetti entro novanta giorni, il Consiglio di Amministrazione potrà conseguentemente trattenere tutte le somme dovute o congelare altri vantaggi spettanti in relazione all'azione sino al soddisfacimento dei requisiti previsti dall'avviso.

17. **OBIETTIVI DI INVESTIMENTO**

- (a) La Società potrà destinare i suoi attivi ai soli Investimenti consentiti dai Regolamenti e nel rispetto di limiti in essi specificati.
- (b) Gli obiettivi d'investimento di ogni Comparto, di volta in volta stabiliti dalla Società, saranno indicati nel Prospetto rispetto al Comparto di riferimento.
- (c) Fermo restando l'obbligo di autorizzazione da parte dell'Autorità di Vigilanza e la sussistenza delle condizioni e dei limiti specificati nei Regolamenti, la Società potrà investire sino al 100% dei suoi attivi in valori mobiliari e strumenti del mercato monetario emessi o garantiti da uno Stato membro dell'Unione Europea, o emessi o garantiti dal governo o dagli enti locali di tale Stato membro, o emessi o garantiti dal governo degli Stati Uniti (incluse le sue agenzie e i suoi enti misti), Svizzera, Norvegia, Canada, Giappone, Australia e Nuova Zelanda o, infine, emessi o garantiti da uno o più dei seguenti soggetti: governi appartenenti all'OCSE (sempreché le emissioni di riferimento siano investment grade), Unione Europea, Consiglio d'Europa, Eurofima, Banca Europea per gli Investimenti, Euratom, Banca Interamericana per lo Sviluppo, Banca per lo Sviluppo Asiatico, Banca Internazionale per la Ricostruzione e lo Sviluppo (la Banca Mondiale), Banca Africana per lo Sviluppo, Export-Import Bank, Banca Centrale Europea, Banca Europea per la Ricostruzione e lo Sviluppo, Fondo Monetario Internazionale, International Finance Corporation, Federal National Mortgage Association (Fannie Mae), Federal Home Loan Mortgage Corporation (Freddie Mac), Government National Mortgage Association (Ginnie Mae), Student Loan Marketing Association (Sallie Mae), Federal Home Loan Bank, Federal Farm Credit Bank, Tennessee Valley Authority ed emissioni garantite dalla buona fede e dal buon nome del governo degli Stati Uniti. Un Comparto potrà (senza esservi tenuto) investire più del 35% del suo patrimonio netto in valori mobiliari e strumenti del

mercato monetario emessi o garantiti da governi e autorità locali negli Stati Uniti, nel Regno Unito, in Francia, Germania e Giappone.

- (d) Ad eccezione degli Investimenti consentiti in titoli non quotati o in quote o azioni di organismi d'investimento collettivo di tipo aperto, gli Investimenti di qualsiasi Comparto saranno limitati a quelle borse valori e a quei mercati che soddisfano i criteri normativi (regolamentati, regolarmente operanti, riconosciuti e aperti al pubblico) e che sono elencati nel Prospetto e tratti dall'elenco seguente: qualsiasi borsa valori nell'Unione Europea, in Australia, Canada, Giappone, a Hong Kong, in Nuova Zelanda, Norvegia, negli Stati Uniti o in Svizzera che sia una borsa valori secondo i termini della legge vigente nel paese interessato in relazione alle borse valori; il mercato gestito da "istituzioni monetarie quotate" secondo quanto descritto nelle pubblicazioni dell'Autorità di Vigilanza intitolate "The Regulation of the Wholesale Cash and Over the Counter Derivatives markets in Sterling, Foreign Currency and Bullion dated April 1988 (as amended from time to time)": "The Grey Paper" e successive modifiche e integrazioni apportate di volta in volta; AIM, il Mercato per gli Investimenti Alternativi del Regno Unito regolamentato e gestito dalla Borsa Valori di Londra; il mercato organizzato dalla International Securities Markets Association, NASDAQ negli Stati Uniti; il mercato dei titoli pubblici statunitensi che è gestito da operatori primari regolamentati dalla Federal Reserve Bank di New York; il mercato over-the-counter negli Stati Uniti gestito da operatori primari e secondari regolamentati dall'Autorità di Vigilanza Finanziaria statunitense; la Commissione per i Titoli e la Borsa e l'Associazione Nazionale degli Intermediari Finanziari (e da istituti bancari regolamentati dall'Autorità statunitense di Controllo sui Cambi, il sistema della Federal Reserve o Federal Deposit Insurance Corporation); il mercato francese per "Titres de Créance Négociables" (mercato over-the-counter in valori mobiliari negoziabili); il mercato in Obbligazioni pubbliche irlandesi gestito da operatori primari riconosciuti dalla National Treasury Management Agency d'Irlanda; il mercato over-the-counter in Giappone, regolamentato dalla Securities Dealers Association of Japan e il mercato over-the-counter in obbligazioni pubbliche canadesi regolamentato dalla Investment Dealers Association of Canada, nonché i mercati e le borse valori seguenti: Albania: Tirana Stock Exchange, Algeria: Algiers Stock Exchange, Argentina: Buenos Aires Stock Exchange (MVBA), Cordoba Stock Exchange, Mendoza Stock Exchange, Rosario Stock Exchange, La Plata Stock Exchange, Armenia: Yerevan Stock Exchange, Bahamas: Nassau Stock Exchange, Bahrain: Bahrain Stock Exchange, the Stock Exchange in Manama, Bangladesh: Chittagong Stock Exchange, the Dhaka Stock Exchange, Barbados: Securities Exchange of Barbados, Bielorussia: Belarusian Stock Exchange, Bolivia: Mercada La Paz Stock Exchange, Santa Cruz Stock Exchange, Botswana: Botswana Share Market, Stock Exchange in Serowe, Brasile: borse valori di Sao Paulo, Brasilia, Bahia-Sergipe-Alagoas, Extremo Sul Porto Alegre, Parana Curitiba, Regional Fortaleza, Santos, Pernambuco e Bahia Recife e Rio de Janeiro, Bulgaria: Sofia Stock Exchange, Isole del Canale: Channel Islands Stock Exchange, Cile: Santiago Stock Exchange, Valparaiso Stock Exchange, Cina: Hong Kong Stock Exchange, Shenzhen Stock Exchange (SZSE), Shanghai Stock Exchange (SSE), Colombia: Bogota Stock Exchange, Medellin Stock Exchange, Costa Rica: Bolsa Nacional de Valores, Croazia:

Zagreb Stock Exchange, Cuba: Havana Stock Exchange, Cipro: Larnaca Stock Exchange, Ecuador: Quito Stock Exchange, Guayaquil Stock Exchange, Egitto: Cairo e Alexandra Stock Exchange, El Salvador: San Salvador Stock Exchange, Ghana: Ghana Stock Exchange, Stock Exchange in Accra, Guatemala: Bolsa de Valores Nacional SA Guatemala, Islanda: Stock Exchange in Reykjavik, India: Mumbai Stock Exchange, Calcutta Stock Exchange, Delhi Stock Exchange Association, Bangalore Stock Exchange, Gauhati Stock Exchange, Hyderabad Stock Exchange, Ludhiana Stock Exchange, Madras Stock Exchange, Pune Stock Exchange, Uttar Pradesh Stock Exchange Association, Ahmedabab Stock Exchange, Cochin Stock Exchange, Magadh Stock Exchange, National Stock Exchange of India, Indonesia: Jakarta Stock Exchange, Surabaya Stock Exchange, Iran: Tehran Stock Exchange, Israele: Tel Aviv Stock Exchange, Costa d'Avorio: Abidjan Stock Exchange, Giamaica: Jamaica Stock Exchange, Giordania: Amman Stock Exchange, Kazakistan: Kazakhstan Stock Exchange, Kenia: Nairobi Stock Exchange, Kuwait: Kuwait Stock Exchange, Kyrgystan: Bishkek Stock Exchange, Libano: Beirut Stock Exchange, Macedonia: Macedonian Stock Exchange, Malawi: Malawi Stock Exchange, Malesia: Kuala Lumpur Stock Exchange, Mauritius: Stock Exchange of Mauritius, Messico: Bolsa Mexicana de Valores, Stock Exchange in Mexico City, Moldavia: Moldova Stock Exchange, Mongolia: Mongolian Stock Exchange, Marocco: Morocco Stock Exchange, Casablanca Stock Exchange, Namibia: Namibian Stock Exchange, Nigeria: Lagos Stock Exchange, Kaduna Stock Exchange, Port Harcourt Stock Exchange, Oman: Muscat Securities Market, Pakistan: Karachi Stock Exchange, Lahore Stock Exchange, Papua Nuova Guinea: Lae Stock Exchange, Palestina: Palestine Stock Exchange, Panama: Panama Stock Exchange, Perù: Lima Stock Exchange, Filippine: Philippines Stock Exchange, Makati Stock Exchange, Porto Rico: San Juan Stock Exchange, Quatar: Doha Stock Exchange, Romania: Bucharest Stock Exchange, RASDAQ, Russia: RTS Stock Exchange, MICEX (soltanto per i titoli azionari negoziati a livello 1 o a livello 2 della borsa di riferimento), Arabia Saudita: Saudi Stock Exchange (Tadawul), Serbia: Serbian Stock Exchange, Singapore: Singapore Stock Exchange, SESDAQ, Sudafrica: Johannesburg Stock Exchange, Corea del Sud: Korea Stock Exchange, KOSDAQ, Seoul Stock Exchange, Sri Lanka: Colombo Stock Exchange, Sudan: Khartoum Stock Exchange, Swaziland: Swaziland Stock Exchange, Taiwan: Taiwan Stock Exchange, TAISDAQ/Gretai Market, Stock Exchange in Taipei, Tanzania: Dar-es-Salaam Stock Exchange, Tailandia: Stock Exchange of Thailand, Stock Exchange in Bangkok, Trinidad & Tobago: Trinidad & Tobago Stock Exchange, Tunisia: Tunis Stock Exchange, Turchia: Istanbul Stock Exchange, Uganda: Uganda Securities Exchange, Ucraina: Ukrainian Stock Exchange, Emirati Arabi Uniti: Dubai Financial Market, Uruguay: Montevideo Stock Exchange, Vietnam: Stock Trading Centre of Vietnam in Ho Chi Min City, Venezuela: Caracas Stock Exchange, Maracaibo Stock Exchange, Zambia: Lusaka Stock Exchange, Zambian: Zambia Stock Exchange, Zimbabwe: Zimbabwe Stock Exchange, Stock Exchange in Harare. Gli investimenti in qualsiasi Comparto potranno essere parzialmente o interamente costituiti da: strumenti finanziari derivati negoziati sul mercato organizzato dalla International Capital Markets Association; il mercato over-the-counter negli Stati Uniti gestito da operatori primari e secondari regolamentati dalla Commissione per i Titoli e i

Cambi degli Stati Uniti (Securities and Exchange Commission) e dall'Associazione Nazionale degli Intermediari Finanziari (e da istituti bancari regolamentati dall'Autorità statunitense di Controllo sui cambi, il sistema della Federal Reserve o Federal Deposit Insurance Corporation); il mercato gestito da istituzioni monetarie quotate, descritte nella pubblicazione dell'Autorità di Vigilanza intitolata "The Regulation of the Wholesale Cash and OTC Derivatives Markets": "The Grey Paper" e successive modifiche e integrazioni apportate di volta in volta; il mercato over-the-counter in Giappone regolamentato dalla Securities Dealers Association of Japan; AIM, il Mercato per gli Investimenti Alternativi del Regno Unito, regolamentato e gestito dalla Borsa Valori di Londra; il mercato francese per *Titres de Créance Négociables* (mercato over-the-counter in titoli di debito negoziabili); il mercato over-the-counter in obbligazioni pubbliche canadesi regolamentato dalla Investment Dealers Association of Canada; American Stock Exchange, Australian Stock Exchange, Bolsa Mexicana de Valores, Chicago Board of Trade, Chicago Board Options Exchange, Chicago Mercantile Exchange, la Borsa del Caffè, dello Zucchero e del Cacao, la Borsa Merci (Commodity Exchange Inc.), Copenhagen Stock Exchange (comprensiva di FUTOP), EDX London, Eurex Deutschland, Euronext Amsterdam, Euronext.liffe, Euronext Paris, la Borsa Europea delle Opzioni, Financial Futures and Options Exchange, Financieel Termijnmarkt Amsterdam, Finnish Options Market, OMX Exchange Helsinki, Hong Kong Futures Exchange, Hong Kong Stock Exchange, International Monetary Market, International Capital Market Association, Irish Future and Option Exchange, Kansas City Board of Trade, Korean Futures Exchange, Korean Stock Exchange, Marche a Terme International de France, Marchés des options Négociables de Paris (MONEP), MEFF Rent Fiji, MEFF Renta Variable, Montreal Stock Exchange, Midwest Stock Exchange, New York Futures Exchange, New York Mercantile Exchange, New York Stock Exchange, New Zealand Futures and Options Exchange, OM Stockholm AB, OMX Exchange Helsinki, OMX The London Securities and Derivatives Exchange Ltd., Osaka Securities Exchange, Pacific Stock Exchange, Philadelphia Board of Trade, Philadelphia Stock Exchange, Singapore International Monetary Exchange, Singapore Stock Exchange, South Africa Futures Exchange (SAFEX), Sydney Futures Exchange, The National Association of Securities Dealers Automated Quotations System (NASDAQ); Tokyo International Financial Futures Exchange, Tokyo Stock Exchange; Toronto Stock Exchange, TSX Group Exchange La Società potrà investire in strumenti finanziari derivati quotati o negoziati nei mercati derivati dello Spazio Economico Europeo.

Le borse indicate presentano i requisiti richiesti dall'Autorità di Vigilanza che non diffonde una lista di borse e mercati autorizzati.

- (e) Se i limiti d'investimento consentiti dai Regolamenti vengono superati per ragioni al di fuori del controllo della Società o a seguito dell'esercizio di diritti di sottoscrizione, la Società dovrà adottare quale obiettivo primario nelle sue operazioni di vendita la ricerca di una soluzione a tale situazione, tenendo nella dovuta considerazione l'interesse dei Soci.
- (f) La Società non potrà:

- (i) prendere a prestito denaro (che, a scanso di equivoci, non ha luogo laddove la Società o un Comparto sottoscrivano un contratto di pronti contro termine in acquisto), fermo restando che la Società potrà (a) acquistare valuta estera per mezzo di un prestito back-to-back o (b) prendere a prestito sino al 10% del valore dei suoi attivi a condizione che tali prestiti abbiano natura provvisoria;
 - (ii) porre a garanzia nonché ipotecare qualsiasi attivo della Società o trasferirli o ripartirli a scopo di garanzia su qualsivoglia debito, eccetto nel caso di prestiti back-to-back;
 - (iii) utilizzare gli attivi della Società quale garanzia collaterale per l'emissione di titoli, salvo nel caso di prestiti back-to-back;
 - (iv) concedere finanziamenti a, o agire in veste di garanti per conto di, terze parti;
 - (v) vendere qualsiasi Investimento quando tale Investimento non sia nella proprietà della Società.
- (g) Per conseguire i suoi obiettivi d'investimento, la Società può adottare tecniche e strumenti relativi agli investimenti nel rispetto delle condizioni ed entro i limiti di volta in volta emanati dall'Autorità di Vigilanza.
- (h) Un Comparto potrà investire in organismi d'investimento collettivo nel rispetto delle condizioni e dei limiti descritti nei Regolamenti ed emanati di volta in volta dall'Autorità di Vigilanza. Nel rispetto dell'autorizzazione concessa dall'Autorità di Vigilanza, un Comparto potrà investire in un organismo di investimento collettivo ("**organismo sottostante**") gestito dall'Agente Amministrativo o dal Gestore o da qualsiasi società con la quale l'Agente Amministrativo o il Gestore sia legato da comune gestione e controllo o da una partecipazione significativa, diretta o indiretta, sempreché l'Agente Amministrativo o il Gestore di tale società possa non addebitare commissioni di sottoscrizione o di rimborso a seguito dell'investimento del Comparto nell'organismo sottostante.
- (i) Un Comparto potrà investire in strumenti finanziari derivati, inclusi strumenti equivalenti liquidati per contanti, negoziati in un Mercato Regolamentato, e potrà investire nei derivati over-the-counter nel rispetto delle condizioni e dei limiti specificati nei Regolamenti ed emanati di volta in volta dall'Autorità di Vigilanza.
- (j) Un Comparto potrà investire sino al 20% del suo patrimonio netto in azioni e/o titoli di debito emessi dallo stesso organismo (e sino al 35% per singolo emittente in alcune circostanze eccezionali) laddove la politica di investimento del Comparto intenda replicare un indice, sempreché tale indice sia pubblicato con modalità adeguate e l'Autorità di Vigilanza abbia riconosciuto che tale indice è (A) sufficientemente diversificato; (B) rappresentativo di un benchmark adeguato al mercato al quale è riferito; e (C) pubblicato con modalità adeguate.

18. ASSEMBLEE GENERALI

- (a) Tutte le assemblee della Società si terranno in Irlanda.

- (b) Ogni anno la Società terrà un'assemblea generale annua in aggiunta a ogni altra assemblea del medesimo anno. Fra la data di un'assemblea generale annua della Società e quella dell'assemblea successiva non dovranno trascorrere più di quindici mesi, **RESTANDO INTESO CHE**, purché la prima assemblea generale della Società abbia luogo entro diciotto mesi dalla sua costituzione, non sarà necessario che si svolga nell'anno della sua costituzione.
- (c) Tutte le assemblee generali (diverse dall'assemblea generale annua) possono essere definite assemblee generali straordinarie.
- (d) I Membri del Consiglio di Amministrazione potranno convocare un'assemblea generale straordinaria quando lo riterranno opportuno; la convocazione delle assemblee generali straordinarie richiederà tale requisito e, in sua assenza, la convocazione avverrà per decisione dei medesimi richiedenti, nei termini previsti dallo Statuto.
- (e) I Membri potranno convocare un'assemblea generale straordinaria ogniqualvolta, mediante avviso scritto, la Banca Depositaria e Fiduciario ne richieda la convocazione per la valutazione di qualsiasi delibera relativa alla rescissione dell'incarico alla Banca Depositaria e Fiduciario o per ogni altra modifica o emendamento al Contratto di Deposito e Amministrazione Fiduciaria, nonché per ogni altra delibera che la Banca Depositaria e Fiduciario ritengano necessaria negli interessi dei Soci.

19. **AVVISO DI CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEE GENERALI**

- (a) È fatto obbligo di dare un preavviso di almeno ventuno giorni utili che riporti il luogo, il giorno e l'ora dell'assemblea e, in caso di questioni speciali, la descrizione generale di tale questione (e, in caso di assemblea generale annua, l'indicazione di tale denominazione), nelle modalità di seguito riportate, alle persone che, ai sensi delle disposizioni di cui al presente o delle condizioni di emissione delle azioni da esse detenute, hanno diritto di ricevere le comunicazioni diffuse dalla Società.
- (b) Il Consiglio di Amministrazione, il Gestore, il Consulente per gli Investimenti, la Società di certificazione e la Banca Depositaria e Fiduciario hanno diritto di ricevere comunicazione in merito a, nonché di partecipare a ed intervenire durante, qualsiasi assemblea generale della Società.
- (c) Ogni avviso di convocazione di un'assemblea della Società deve contenere, in debita evidenza, una nota indicante che un Socio idoneo a prender parte e votare ha il diritto di nominare uno o più delegati affinché partecipino e votino in sua vece. La nota dovrà altresì specificare che tale/i delegato/i non dovrà/anno essere anch'esso/i Socio/i del Consiglio di Amministrazione.
- (d) L'omissione accidentale di tale comunicazione o la sua mancata ricezione da parte di qualsiasi persona avente diritto non invaliderà gli atti di qualsivoglia assemblea generale.

20. **ATTI DELLE ASSEMBLEE GENERALI**

- (a) Saranno ritenute speciali tutte le questioni trattate nel corso di un'assemblea generale straordinaria, nonché tutte le questioni trattate nel corso di un'assemblea generale annua, ad eccezione dell'esame della contabilità e delle relazioni del Consiglio di Amministrazione e della Società di certificazione,

dell'elezione dei Membri del Consiglio di Amministrazione in sostituzione dei dimissionari, il reincarico alla Società di certificazione dimissionaria e la fissazione dei compensi della Società di certificazione.

- (b) È fatto divieto di discutere ogni questione nel corso di un'assemblea generale in assenza del quorum richiesto. Il quorum valido per un'assemblea generale sarà costituito da due Soci del Consiglio di Amministrazione, presenti in prima persona o tramite delega. Il rappresentante di una società autorizzata ai sensi dell'Articolo 21(m) a partecipare a qualsiasi assemblea della Società sarà considerato Socio del Consiglio di Amministrazione ai fini del calcolo del quorum.
- (c) Se, entro mezz'ora dall'ora fissata per l'assemblea, non viene raggiunto un quorum, l'assemblea, se convocata su richiesta dei Soci, sarà sciolta. In ogni altro caso sarà rinviata al medesimo giorno della settimana successiva, alla stessa ora e nello stesso luogo, o in ogni altro giorno, ora e luogo che i Membri del Consiglio di Amministrazione potranno stabilire.
- (d) Il presidente o, se assente, il vicepresidente della Società o, in sua mancanza, un altro Socio nominato dagli altri Membri del Consiglio di Amministrazione fungerà da presidente in ogni assemblea generale della Società. Tuttavia, se in qualsiasi assemblea né il presidente né il vicepresidente o altro Socio sarà presente entro quindici minuti dall'ora di convocazione dell'assemblea, o se nessuno di questi soggetti sarà disposto ad agire in veste di presidente, i Membri del Consiglio di Amministrazione presenti sceglieranno il presidente fra uno dei presenti o, in caso di assenza di tutti i Membri, o se tutti i Membri presenti rifiutano tale incarico, i Soci presenti sceglieranno il presidente fra i Soci presenti.
- (e) Il presidente potrà (e dovrà, se così stabilito dall'assemblea), con il consenso di ogni assemblea nella quale si raggiunga un quorum, rinviare l'assemblea di volta in volta e di convocazione in convocazione. Tuttavia, è fatto divieto di discutere ogni questione nel corso di qualsiasi nuova convocazione di assemblea, ad eccezione delle questioni che siano legalmente trattabili nell'assemblea a cui fa riferimento la nuova convocazione. Quando si rinvia un'assemblea per quattordici giorni o più con un preavviso minimo di dieci giorni, è necessario indicare il luogo, il giorno e l'ora della nuova convocazione senza, tuttavia, che sia richiesto specificare in tale preavviso la descrizione delle questioni da trattare durante tale nuova convocazione. Fermo restando quanto precedentemente indicato, non sarà necessario fornire alcun preavviso in relazione ad un rinvio o alle questioni da trattarsi durante una nuova convocazione.
- (f) Durante qualsiasi assemblea generale, la decisione in merito ad una delibera messa ai voti avverrà per alzata di mano, salvo nel caso in cui prima o durante la dichiarazione dell'esito dell'alzata di mano il presidente o qualsiasi altro Socio presente, in rappresentanza di almeno un decimo del numero o del valore complessivo delle azioni circolanti aventi diritto di voto all'assemblea, richieda una votazione. A meno che non venga richiesta tale votazione, una dichiarazione del presidente sul sostegno o sostegno all'unanimità, o sostegno tramite maggioranza speciale di una delibera, nonché sulla sua bocciatura o sul suo mancato sostegno tramite maggioranza speciale, e un'annotazione contabile a tal riguardo che riporti gli atti nei verbali d'assemblea della Società costituiranno prova definitiva del fatto, senza indicazione del numero o della percentuale di voti registrati a favore o contro tale delibera.

- (g) In caso di debita richiesta, la votazione dovrà avvenire con modalità e nel luogo che il presidente potrà indicare (incluso l'utilizzo di urne o schede o fogli) e il risultato di una votazione andrà considerato la delibera dell'assemblea a cui fa riferimento la votazione.
- (h) Il presidente potrà, in caso di votazione, nominare scrutatori e rinviare l'assemblea in un luogo e ad un'ora stabiliti dallo stesso allo scopo di enunciare i risultati della votazione.
- (i) In caso di parità di voti, sia in caso di alzata di mano che di votazione, il presidente dell'assemblea durante la quale si è svolta l'alzata di mano o è stata richiesta la votazione avrà facoltà di esprimere un secondo voto o voto decisivo.
- (j) Le richieste di votazione inerenti all'elezione di un presidente ed a questioni di rinvio andranno soddisfatte immediatamente. La richiesta di votazione su ogni altra questione andrà soddisfatta nei tempi e nei luoghi indicati dal presidente, non oltre trenta giorni dalla data della riunione o della nuova convocazione durante la quale è stata richiesta la votazione.
- (k) La richiesta di una votazione non dovrà impedire la prosecuzione di una riunione per la trattazione di ogni altra questione rispetto a quella relativa alla richiesta di votazione.
- (l) La richiesta di una votazione potrà essere revocata senza che sia necessario fornire alcuna comunicazione per la sua mancata effettuazione immediata.
- (m) Se, in qualsiasi momento, il capitale azionario è ripartito in diverse classi di azioni, i diritti associati ad ogni classe (salvo qualora diversamente previsto dalle condizioni di emissione delle azioni di quella classe o salvo qualora ivi diversamente specificato) potranno, a prescindere dall'eventuale scioglimento della Società, essere modificati con il consenso scritto dei titolari dei tre quarti delle azioni emesse di tale classe, o con la sanzione di una Delibera Straordinaria approvata durante una distinta Assemblea Generale dei titolari delle azioni di tale classe. A tale Assemblea Generale dovranno applicarsi, fatti i debiti mutamenti, le disposizioni del presente Statuto relative alle Assemblee Generali, salvo per il fatto che il relativo quorum sarà costituito da almeno due soci presenti in prima persona o tramite delega che, insieme, detengano almeno un terzo delle azioni della classe di riferimento.

Fermo restando quanto previsto dalla Sezione 141 dell'Act, una delibera scritta firmata da tutti i Soci che in quel momento hanno il diritto di partecipare e votare tale delibera in un'assemblea generale (ovvero nel caso di persone giuridiche, dai loro rappresentanti debitamente autorizzati) sarà valida ed efficace a tutti gli effetti come se fosse stata approvata durante l'assemblea generale della Società debitamente convocata e tenuta e potrà essere costituita da diversi documenti dello stesso formato ciascuno firmato da una o più persone e, se descritta come una delibera straordinaria, sarà considerata una delibera straordinaria ai sensi dell'Act. Ciascuna di tali delibere sarà notificata alla Società.

21. VOTO DEI SOCI

- (a) Ai sensi dell'Articolo 5(a) e dell' emissione di azioni i cui diritti di voto sono limitati, ogni Socio presente disporrà di un voto per alzata di mano.
- (b) Ai sensi dell'Articolo 5(a) e conformemente all'emissione delle azioni i cui diritti di voto sono limitati, ad ogni votazione ogni Socio presente in prima persona o tramite delega avrà diritto a un voto per ciascuna azione detenuta.
- (c) In caso di cointestatori di un'azione, il voto dell'intestatario più anziano che esprime un voto, in prima persona o tramite delega, sarà accettato con esclusione dei voti degli altri cointestatori e, a tale scopo, l'anzianità sarà stabilita in base all'ordine di comparizione nel Registro dei nomi associati alle azioni.
- (d) Non è consentita alcuna obiezione in merito ai requisiti di ogni votante, ad eccezione dell'assemblea o della seconda convocazione durante la quale viene espresso o avanzato il voto contestato e tutti i voti non respinti in occasione di tale assemblea saranno validi a tutti gli effetti. Ogni obiezione avanzata nei debiti termini andrà riportata al presidente dell'assemblea, la cui decisione sarà finale e definitiva.
- (e) I voti possono essere espressi in una votazione personalmente o tramite delega.
- (f) Un Socio titolare di più di un voto non è tenuto, durante una votazione alla quale intende partecipare, a utilizzare tutti i suoi voti o ad esprimere allo stesso modo tutti i voti utilizzati.
- (g) L'atto di nomina di un delegato deve essere scritto, per mano del designatore o del suo legale debitamente autorizzato in forma scritta, o del designatore in caso di società, con il timbro della società o per mano di un funzionario o legale a tal fine autorizzato. L'atto di delega deve essere conferito in una forma usuale o con una modalità che i Membri del Consiglio di Amministrazione possano approvare **RESTANDO SEMPRE INTESO** che tale modalità deve lasciare al titolare la decisione di autorizzare il proprio delegato ad esprimere un voto favorevole o contrario rispetto ad ogni delibera.
- (h) La delega può essere conferita a qualsiasi persona (Socio o meno). Un Socio può autorizzare più di un delegato a partecipare alla medesima assemblea.
- (i) L'atto di nomina di un delegato e l'atto di procura o altra autorizzazione (eventuale) in base alla quale è firmato, o una copia certificata e autenticata da notaio di tale procura o autorizzazione dovranno essere depositati presso la sede legale della Società o in altro luogo specificato a tale scopo nell'avviso di convocazione o nell'atto di delega emesso dalla Società entro quarant'otto ore prima dell'ora stabilita per lo svolgimento dell'assemblea o per la seconda convocazione durante la quale la persona nominata nell'atto propone il voto il quale, se le succitate condizioni non sono conformi all'atto di delega, non sarà considerato valido.
- (j) Tutti gli atti di delega perderanno la loro validità alla scadenza di dodici mesi dalla data citata al loro interno quale data di esecuzione, salvo nel caso di seconda convocazione o di votazione richiesta durante un'assemblea o una seconda convocazione laddove l'assemblea si fosse originariamente tenuta entro dodici mesi da tale data.

- (k) I Membri del Consiglio di Amministrazione potranno inviare ai Soci, a spese della Società, a mezzo posta o con altra modalità, atti di delega (con o senza preaffrancatura per la risposta) da utilizzare in ogni assemblea generale o nell'assemblea di qualsiasi classe di Soci, in bianco o nominativi con indicazione di uno o più Membri del Consiglio di Amministrazione o altri soggetti. Se, ai fini di qualsivoglia assemblea, i moduli di nomina a delegato destinati a una o più persone specificate all'interno del modulo stesso sono emessi a spese della Società, tali moduli dovranno essere inviati a tutti i Soci (e non solo una parte) che hanno diritto a ricevere un avviso di convocazione dell'assemblea e a votare tramite delega.
- (l) Un voto espresso in conformità ai termini di un atto di procura sarà valido anche in caso di decesso o infermità mentale dell'interessato o di revoca dell'atto di delega, o dell'autorità in base alla quale l'atto di delega è stato eseguito, o di trasferimento delle azioni in relazione alle quali viene concesso l'atto di delega, a condizione che non sia giunta alcuna comunicazione scritta in merito a tale decesso, infermità mentale, revoca o trasferimento presso la sede legale della Società, prima dell'avvio dell'assemblea o della seconda convocazione durante la quale è stata esercitata la delega.
- (m) Qualsiasi persona giuridica che sia Socio può autorizzare mediante delibera dei Membri del suo Consiglio di Amministrazione o altro ente regolatore la persona che ritiene idonea in veste di sua rappresentante nelle assemblee della Società. La persona così autorizzata avrà facoltà di esercitare per conto della persona giuridica da lui rappresentata gli stessi poteri che eserciterebbe se fosse un Socio persona fisica e, per le persone presenti, tale persona giuridica sarà considerata presente in prima persona a qualsiasi assemblea in caso di partecipazione di una persona autorizzata con tali modalità.
- (n) Le disposizioni degli Articoli 18, 19, 20 e 21 si applicheranno, fatti i debiti mutamenti, alle assemblee dei Soci di ogni classe o serie.

22. CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- (a) Salvo laddove diversamente specificato dalla Società tramite Delibera Ordinaria, il numero di Membri del Consiglio di Amministrazione non sarà inferiore a due né superiore a dodici, fermo restando che la maggioranza di tali Membri dovrà in ogni momento essere residente fuori dal Regno Unito. I primi Membri del Consiglio di Amministrazione saranno nominati dai relativi sottoscrittori.
- (b) Un Membro del Consiglio di Amministrazione non necessariamente deve essere Socio.
- (c) I Membri del Consiglio di Amministrazione potranno in ogni momento e di volta in volta nominare qualsiasi persona in veste di Membro del Consiglio di Amministrazione, per temporanea disponibilità dell'incarico o ad integrazione dei Membri in carica. Ogni Membro nominato con tali modalità resterà in carica solo fino alla successiva assemblea generale annua e sarà poi idoneo ad una rielezione.
- (d) I Membri del Consiglio di Amministrazione avranno diritto a una remunerazione correlata all'adempimento dei propri compiti, che gli stessi Membri del Consiglio di Amministrazione potranno di volta in volta stabilire. Ai Membri del Consiglio di Amministrazione e ad ogni Membro supplente potranno essere altresì pagate tutte le spese di viaggio, alberghiere e di altro tipo ragionevolmente sostenute dagli stessi per la partecipazione e il rientro

dalle assemblee dei Membri o per qualsiasi comitato dei membri o assemblea generale o, infine, per qualsivoglia assemblea inerente all'attività della Società.

- (e) I Membri del Consiglio di Amministrazione potranno, in aggiunta a tale remunerazione, come riportato all'Articolo 22(d) di cui al presente, concedere un compenso straordinario a qualsiasi Membro che, su incarico, presti un servizio speciale o straordinario nei confronti o su richiesta della Società.
- (f) La Società, in occasione di qualsiasi assemblea generale durante la quale si ritiri o venga licenziato un Membro del Consiglio di Amministrazione, dovrà ricoprire l'ufficio vacante eleggendo un Membro, salvo nel caso in cui la Società stabilisca di ridurre il numero dei Membri del Consiglio di Amministrazione.
- (g) Il posto del Membro dovrà essere liberato dal medesimo in uno dei seguenti casi:
 - (i) se rassegna le dimissioni tramite comunicazione scritta da egli firmata e consegnata presso la sede legale della Società;
 - (ii) se fallisce o stringe qualsiasi accordo o concordato di carattere generale con i propri creditori;
 - (iii) se perde le proprie facoltà mentali;
 - (iv) se cessa di essere Membro del Consiglio di Amministrazione, o riceve un'interdizione all'esercizio della funzione di Membro, a seguito di disposizioni relative a qualsivoglia legge o decreto;
 - (v) se la maggioranza degli altri Membri del Consiglio di Amministrazione (in numero non inferiore a due) avanza nei suoi riguardi la richiesta di liberare l'incarico;
 - (vi) se viene rimosso dall'incarico mediante Delibera Ordinaria;
 - (vii) se, a seguito della sua nomina, diventa residente nel Regno Unito, e, in conseguenza di ciò, la maggioranza dei Membri del Consiglio di Amministrazione risulta residente nel Regno Unito.
- (h) L'intenzione da parte di uno o più Soci di proporre per l'incarico di Membro del Consiglio di Amministrazione un nome diverso da quello del Membro in scadenza dovrà essere comunicata per iscritto alla Società e tale comunicazione andrà accompagnata da una comunicazione scritta, firmata dalla persona candidata, a conferma della sua volontà di essere designata **FERMO RESTANDO** che, in caso di consenso unanime dei Soci presenti durante un'assemblea generale, il presidente di tale assemblea può rinunciare a tali comunicazioni e proporre all'assemblea il nome di qualsiasi persona nominata con tali modalità, a condizione che tale persona confermi per iscritto la sua volontà ad essere nominata e **FERMO RESTANDO ALTRESÌ** che la candidatura di qualsiasi persona diversa dal Membro in scadenza alle elezioni in veste di Membro del Consiglio di Amministrazione potrà avvenire solo da parte di un Membro del Consiglio di Amministrazione o del Socio o Soci che detengano complessivamente una quota di azioni pari ad almeno il 2,5% del Valore Patrimoniale Netto della Società nel Giorno di Valorizzazione precedente la data di nomina.
- (i) Durante un'assemblea generale non si dovrà procedere alla nomina di due o più persone in qualità di Membri del Consiglio di Amministrazione mediante singola delibera, a meno che non sia stata previamente approvata una delibera dell'Assemblea che dispone in tal senso e in occasione della quale non è stato espresso alcun voto contrario.

- (j) Ogni Membro del Consiglio di Amministrazione potrà, in ogni momento, tramite comunicazione scritta di proprio pugno e depositata presso la sede legale, o consegnata a un'assemblea dei Membri, nominare qualsiasi Membro o altra persona in veste di suo supplente e, analogamente, potrà in ogni momento sciogliere tale incarico, ma si esclude la possibilità di nomina, da parte di un Membro residente fuori dal Regno Unito, di un suo supplente residente nel Regno Unito.
- (k) La nomina di un Membro supplente del Consiglio di Amministrazione verrà meno se il delegante cesserà di rivestire l'incarico di Membro o al verificarsi di ogni evento che, nella sua veste di Membro del Consiglio di Amministrazione, lo costringerebbe all'abbandono dell'incarico.
- (l) Un Membro supplente avrà facoltà di essere informato in relazione ad assemblee dei Membri del Consiglio di Amministrazione e avrà facoltà a prender parte e votare in qualità di Membro durante tali assemblee in occasione delle quali non è personalmente presente il Membro che lo ha nominato e, generalmente, potrà esercitare tutte le funzioni del suo delegante in qualità di Membro del Consiglio di Amministrazione e, ai fini degli atti di tali assemblee, le relative disposizioni troveranno applicazione come se il supplente fosse Membro del Consiglio di Amministrazione (in vece del suo delegante). Se è egli stesso un membro, o parteciperà a tale assemblea in veste di supplente per più di un Membro del Consiglio di Amministrazione, i suoi diritti di voto avranno carattere cumulativo, restando inteso che conterà per uno ai fini del calcolo di un quorum. Se il suo delegante è temporaneamente incapace di agire, la sua firma riportata in ogni delibera scritta dei Membri del Consiglio di Amministrazione e in funzione di apposizione del timbro della Società avrà la stessa efficacia della firma del suo delegante. Nei limiti che i Membri del Consiglio di Amministrazione potranno di volta in volta stabilire in relazione a qualsiasi comitato degli stessi Membri, le disposizioni di cui al presente paragrafo si applicheranno anche, fatti i debiti mutamenti, a qualsiasi assemblea di tale comitato di cui faccia parte il suo delegante. Un Membro supplente del Consiglio di Amministrazione non avrà facoltà (salvo quanto precedentemente indicato o qualora diversamente ivi disposto) di agire in qualità di Membro del Consiglio di Amministrazione né sarà ritenuto tale.
- (m) Un Membro supplente del Consiglio di Amministrazione avrà diritto di stipulare contratti e di beneficiare di contratti o accordi o operazioni, nonché di ottenere il rimborso delle spese e gli indennizzi nei medesimi termini, fatti i debiti mutamenti, di un Membro, ma non dovrà né avrà diritto di ricevere dalla Società con riferimento alla sua nomina in veste di Membro supplente qualsivoglia compenso, ad eccezione della sola (eventuale) quota del compenso altrimenti dovuto al suo delegante, secondo quanto quest'ultimo potrà, mediante comunicazione scritta alla Società, di volta in volta stabilire.

23. MEMBRI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE, INCARICHI E INTERESSI

- (a) I Membri del Consiglio di Amministrazione potranno nominare uno o più organi al loro interno (diversi da un Membro residente nel Regno Unito) in qualità di Amministratore Delegato o Amministratore Delegato aggiunto o ad ogni altro incarico esecutivo della Società (incluso, se ritenuto opportuno, l'incarico di presidente) nei termini e per il periodo che potranno stabilire e, senza pregiudizio alcuno dei termini di qualsivoglia contratto sottoscritto in ogni caso particolare, potranno revocare tale nomina in qualsiasi momento.

- (b) Un Membro del Consiglio di Amministrazione che eserciti tale incarico esecutivo riceverà il compenso, aggiuntivo o sostitutivo rispetto alla sua remunerazione ordinaria, spettante quale Membro e in forma di stipendio, commissione, partecipazione agli utili o altra modalità, nonché per una parte con una modalità e per altra parte con diversa modalità, secondo quanto potranno stabilire i Membri del Consiglio di Amministrazione.
- (c) La nomina di qualsiasi Membro quale presidente o Amministratore Delegato o Amministratore Delegato aggiunto stabilirà automaticamente se verrà meno il suo incarico di Membro del Consiglio di Amministrazione, senza tuttavia pregiudicare in alcun modo ogni richiesta di risarcimento per violazione di qualsivoglia contratto di servizio in essere fra il medesimo e la Società.
- (d) La nomina di qualsiasi Membro ad altro incarico esecutivo non stabilirà automaticamente se il suo incarico di Membro del Consiglio di Amministrazione cesserà automaticamente per qualsivoglia motivazione, a meno che il contratto o la delibera in base alla quale egli riveste tale incarico non disponga diversamente in modo esplicito e, in tale circostanza, tale decisione non pregiudicherà in alcun modo ogni richiesta di risarcimento per violazione di qualsivoglia contratto di servizio in essere fra il medesimo e la Società.
- (e) Un Membro potrà rivestire qualsiasi altro incarico o svolgere altra attività remunerata per la Società (escludendo l'incarico di Società di certificazione), insieme alla sua funzione di Membro del Consiglio di Amministrazione, e potrà prestare le sue competenze professionali alla Società, nei termini retributivi e di altra natura che i Membri del Consiglio di Amministrazione potranno stabilire.
- (f) In deroga al suo incarico, ferme restando le disposizioni dello Statuto e a condizione che l'interessato abbia comunicato ai Membri del Consiglio di Amministrazione la natura e l'ambito di ogni suo eventuale interesse concreto, un Membro del Consiglio di Amministrazione:
 - (i) potrà sottoscrivere, o partecipare ad altro titolo a, ogni operazione o accordo con la Società o a cui la Società è interessata; e
 - (ii) non sarà responsabile, in virtù del suo incarico, verso la Società per ogni vantaggio che gli derivi da tale incarico o impiego o da ogni operazione o accordo o da qualsiasi interesse in ogni persona giuridica e non sussisterà alcun obbligo di escludere tale operazione o accordo a motivo di tale interesse o vantaggio.
- (g) Nessun Membro in carica o potenziale del Consiglio di Amministrazione potrà perdere l'idoneità all'incarico per aver sottoscritto contratti di vendita, di acquisto o di altra natura con la Società, né dovranno evitarsi tali contratti o qualsivoglia contratto o accordo sottoscritti da o per conto dell'altra società in cui qualsiasi Membro del Consiglio di Amministrazione sia in qualsiasi modo interessato, né dovrà qualsiasi Membro che abbia sottoscritto tali contratti o che abbia interessi di questa natura essere tenuto a rispondere alla Società per qualsivoglia profitto realizzato attraverso tali contratti o accordi a seguito della sua titolarità di tale incarico o del rapporto di fiducia conseguentemente creatosi. La natura degli interessi di un Membro del Consiglio di Amministrazione deve essere dichiarata dal medesimo all'assemblea del Consiglio di Amministrazione in occasione del quale viene presa in considerazione per la prima volta la questione della sottoscrizione del contratto o dell'accordo oppure, qualora il Membro non fosse, alla data di tale

assemblea, interessato al contratto o all'accordo proposto, alla data dell'assemblea del Consiglio di Amministrazione successiva al suo pervenuto interesse e, qualora il Membro divenga interessato a un contratto o accordo già stipulato, alla prima assemblea dei Membri tenutasi dopo il suo pervenuto interesse.

- (h) Ai sensi del presente Statuto, è fatto obbligo di conservare una copia di ciascuna dichiarazione rilasciata e di ciascuna comunicazione inviata entro tre giorni dalle medesime in un apposito registro. Tale registro deve essere ispezionabile senza onere da qualsiasi Membro, Segretario, Società di certificazione o Socio presso la sede legale della Società e deve essere prodotto in occasione di ogni assemblea generale della Società e di ogni assemblea dei Membri del Consiglio di Amministrazione, qualora uno di essi avanzi tale richiesta in tempo utile per consentire la messa a disposizione del registro all'assemblea.
- (i) Ai fini del presente Statuto:
 - (i) una comunicazione generale diffusa dal Consiglio di Amministrazione in base alla quale emerga l'interesse, di natura e nell'ambito specificato all'interno dell'avviso stesso, da parte di uno dei suoi Membri verso qualsivoglia operazione o accordo che coinvolga una specifica persona o classe di persone andrà considerato un'informativa pubblica di interessamento in tale operazione da parte di tale Membro del Consiglio di Amministrazione, della natura e nell'ambito ivi specificato; e
 - (ii) un interesse di cui un Membro del Consiglio di Amministrazione non sia al corrente e rispetto al quale sia irragionevole attendersi che lo stesso sia al corrente non andrà ritenuto un suo interesse.
- (j) Salvo qualora diversamente specificato nel presente Statuto, un Membro del Consiglio di Amministrazione non esprimerà il proprio voto durante un'assemblea del Consiglio di Amministrazione o di un comitato di suoi Membri su delibere riguardanti materie verso le quali egli presenta, direttamente o indirettamente, un interesse concreto o una responsabilità in contrasto o in possibile contrasto con gli interessi della Società. Salvo laddove diversamente stabilito dal Consiglio di Amministrazione, un Membro non potrà essere considerato ai fini del quorum dei presenti all'assemblea in relazione a ogni delibera per la quale non ha diritto di voto.
- (k) Un Membro non avrà diritto di voto (in assenza di interessi concreti diversi rispetto a quanto di seguito indicato) e ad essere conteggiato ai fini del quorum in relazione a ogni delibera riguardante una delle seguenti materie:
 - (i) l'offerta a tale Membro di qualsiasi titolo, garanzia o indennità in relazione al denaro da egli prestato alla Società o a qualsiasi sua controllata o collegata (di seguito denominate "Società Associate"), ossia società di cui la Società detiene, direttamente o indirettamente, non meno del 20% del capitale azionario con diritto di voto) e obblighi a carico di tale Membro su richiesta o a vantaggio della Società o di qualsiasi sua Società Controllata o Collegata; o
 - (ii) l'offerta di qualsiasi titolo, garanzia o indennità a una terza parte relativamente a un debito o obbligo a carico della Società o di qualsiasi sua Società Controllata o Collegata per il quale lo stesso Membro si è

- assunto la responsabilità per intero o in parte, ai sensi di una garanzia o indennità o tramite consegna di un titolo; o
- (iii) ogni proposta, concernente qualsiasi offerta di azioni o altri titoli di o da parte della Società o di qualsiasi sua Società Controllata o Collegata, di sottoscrizione, acquisto o scambio in relazione alla quale tale Membro è o sarà interessato in veste di sottoscrittore o alla seconda sottoscrizione; o
 - (iv) ogni proposta riguardante ogni altra società nella quale egli è interessato, direttamente o indirettamente, in veste di funzionario o di azionista nonché in ogni altra forma, sempreché non detenga una quota pari o superiore al 5% delle azioni emesse di qualsiasi classe di tale società o dei diritti di voto a disposizione dei soci di tale società, partecipazioni le quali sono ritenute per le finalità di questo Statuto un interesse concreto in ogni circostanza; o
- (l) Laddove siano in discussione proposte riguardanti la nomina (inclusa la fissazione o la modifica dei termini di nomina) di due o più Membri del Consiglio di Amministrazione ad incarichi o responsabilità presso la Società, tali proposte potranno essere suddivise e considerate con riferimento a ciascun singolo Membro e, in tal caso, ciascun Membro interessato (qualora non diversamente escluso dal voto) avrà diritto di voto (e ad essere conteggiato nel quorum) in merito a ogni delibera, salvo quelle riguardanti la sua nomina.
 - (m) Se durante un'assemblea del Consiglio di Amministrazione o di un comitato di suoi Membri emergesse una questione relativa alla rilevanza dell'interesse di un Membro o al diritto di qualsiasi Membro a votare, e se tale questione non venisse risolta tramite sua tacita astensione dal voto, la questione sarà rinviabile, prima del termine dell'assemblea, al presidente dell'assemblea e la sua decisione in merito a qualsiasi Membro (escluso se stesso) sarà finale e definitiva.
 - (n) Ai fini del presente Statuto, l'interesse di una persona coniuge o figlio minorenni di un Membro sarà ritenuto interesse del Membro e, in relazione a un Membro supplente, un interesse del suo delegante sarà ritenuto interesse del Membro supplente.
 - (o) La Società potrà, mediante Delibera Ordinaria, sospendere o allentare i termini del presente Statuto in qualsiasi misura o ratificare ogni operazione non debitamente autorizzata poiché in contrasto con lo Statuto.

24. POTERI DEI MEMBRI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- (a) L'attività della Società dovrà essere gestita dal Consiglio di Amministrazione, che potrà esercitare ogni potere della Società che non debba, ai sensi dello Statuto, dei Regolamenti o di quanto ivi indicato, essere esercitato dalla Società nelle assemblee generali, restando tuttavia inteso che le disposizioni dello Statuto, i Regolamenti e le norme ivi contenute non dovranno contrastare con i suddetti regolamenti secondo quanto previsto dalla Società nelle assemblee generali. Nessun regolamento emanato dalla Società nelle assemblee generali potrà tuttavia invalidare ogni precedente atto del Consiglio di Amministrazione che sarebbe risultato valido in assenza di tale regolamento. I poteri generali attribuiti dal presente Statuto non saranno limitati o ristretti da alcuna procura o autorizzazione fornita ai Membri del Consiglio di Amministrazione da questo o da altri Articoli.

- (b) Ogni assegno, pagherò cambiario, cambiale tratta, effetto cambiario e ogni altro strumento negoziabile o trasferibile emesso sulla Società, nonché ogni altra quietanza per somme versate alla Società saranno firmati, emessi, accettati, garantiti o in altro modo sottoscritti, a seconda dei casi, nelle modalità che il Consiglio di Amministrazione dovrà di volta in volta stabilire.
- (c) Il Consiglio di Amministrazione potrà esercitare tutti i poteri della Società per investire la totalità o una parte dei fondi della Società secondo quanto autorizzato ai sensi del presente Statuto.

25. **POTERI DI FINANZIAMENTO E INVESTIMENTO**

Nel rispetto dei limiti e delle condizioni di cui ai Regolamenti e nel Prospetto di un Comparto o di quanto specificato con altra modalità dall'Autorità di Vigilanza e ai sensi delle disposizioni dell'Articolo 26(j) di cui al presente, il Consiglio di Amministrazione potrà esercitare tutti i poteri della Società per sottoscrivere e rimborsare Investimenti, prendere a prestito liquidità, ipotecare o imputare le sue partecipazioni, le sue proprietà o una parte di esse.

26. **ATTI DEI MEMBRI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

- (a) Il Consiglio di Amministrazione potrà riunirsi per espletare le attività, aggiornare o disciplinare in altro modo le proprie assemblee, secondo quanto ritenuto opportuno. Le questioni sollevate durante le assemblee andranno risolte a maggioranza dei voti. In caso di parità di voti, il presidente disporrà di un secondo voto o voto decisivo ma solo se l'effetto dell'esercizio di tale voto non farà sì che il voto o la decisione sia raggiunta da una maggioranza di Membri residenti nel Regno Unito. Un Membro del Consiglio di Amministrazione potrà, e il Segretario su richiesta di un Membro dovrà, in ogni momento, convocare un'assemblea del Consiglio di Amministrazione. Non si terrà alcuna assemblea nel Regno Unito.
- (b) Il quorum necessario per lo svolgimento delle attività del Consiglio di Amministrazione sarà fissato dai suoi Membri e nel numero di due, qualora non venga fissato in numero diverso.
- (c) I Membri continuativi o il Membro unico continuativo del Consiglio di Amministrazione potranno operare a prescindere da ogni posto vacante nel loro numero ma, se e sino a quando il numero dei Membri è inferiore alla soglia minima fissata o conforme con le disposizioni di cui al presente, il Membro o i Membri continuativo/i potranno agire allo scopo di occupare tali posti vacanti o di convocare le assemblee generali della Società, e non per qualsiasi altra finalità. In assenza di uno o più Membri del Consiglio di Amministrazione che siano in grado o disposti ad agire, due Membri qualsiasi possono convocare un'assemblea generale allo scopo di nominare i Membri.
- (d) Il Consiglio di Amministrazione potrà, di volta in volta, eleggere o rimuovere un presidente e, qualora lo ritenga opportuno, un presidente aggiunto e stabilire il periodo di vigenza rispettivo dei loro incarichi.
- (e) Il presidente o, in sua mancanza, il presidente aggiunto, fungerà da presidente in ogni assemblea del Consiglio di Amministrazione. Tuttavia, in mancanza di un presidente o di un presidente aggiunto, o in caso di loro assenza a qualsiasi assemblea entro cinque minuti dall'orario di convocazione della medesima, i Membri del Consiglio di Amministrazione presenti potranno scegliere fra di essi un presidente dell'assemblea.

- (f) Una delibera scritta firmata da tutti i Membri del Consiglio di Amministrazione al momento autorizzati a ricevere comunicazione di un'assemblea del Consiglio di Amministrazione e a votare in tale circostanza avrà la stessa validità e produrrà gli stessi effetti di una delibera approvata in un'assemblea del Consiglio di Amministrazione debitamente convocato e potrà essere costituita da diversi documenti in forma analoga, ciascuno dei quali è sottoscritto da uno o più Membri del Consiglio di Amministrazione.
- (g) Un'assemblea del Consiglio di Amministrazione in carica durante la quale è presente il quorum avrà facoltà di esercitare tutti i poteri e la discrezionalità al momento esercitabili dai suoi Membri.
- (h) Il Consiglio di Amministrazione potrà delegare qualsiasi suo potere a comitati costituiti dai membri che ritiene idonei, a condizione che la totalità o una maggioranza dei componenti di tali comitati sia costituito da persone residenti al di fuori del Regno Unito. Le assemblee e gli atti di tali comitati dovranno essere conformi ai requisiti in materia di quorum imposto ai sensi delle disposizioni dell'Articolo 28(b) e sottostaranno alle relative disposizioni di regolamentazione delle assemblee e agli atti del Consiglio di Amministrazione sempreché gli stessi siano applicabili e non vengano soppiantati da qualsiasi regolamento a loro imposto dal Consiglio di Amministrazione.
- (i) Il Consiglio di Amministrazione potrà, mediante delibera permanente o altra modalità, delegare i propri poteri in materia di emissione e rimborso di azioni, calcolo del Valore Patrimoniale Netto delle Azioni, dichiarazione dei dividendi e di tutti gli oneri amministrativi e di gestione in relazione alla Società, al Gestore o a ogni Funzionario debitamente autorizzato o altra persona soggetta ai termini e alle condizioni che il Consiglio di Amministrazione potrà stabilire a sua assoluta discrezione.
- (j) Il Consiglio di Amministrazione potrà delegare i suoi poteri relativi alla gestione degli attivi della Società al Gestore o ai suoi sub-delegati nonché a qualsiasi Funzionario debitamente autorizzato o altra persona, nel rispetto dei termini e delle condizioni che il Consiglio di Amministrazione potrà stabilire a sua assoluta discrezione.
- (k) Tutti gli atti emanati da qualsiasi assemblea del Consiglio di Amministrazione o da un suo comitato o altra persona autorizzata dal Consiglio di Amministrazione, indipendentemente dal successivo emergere dell'esistenza di qualche vizio di nomina o di autorizzazione di un Membro di tale Consiglio di Amministrazione o di una persona che opera nei termini suddetti, o dal fatto che tali soggetti o una parte di essi non presentassero i requisiti necessari all'uopo o avessero abbandonato l'incarico, o non avessero diritto di voto, saranno validi come se ogni persona fosse stata debitamente designata, presentasse i requisiti necessari, avesse mantenuto l'incarico di Membro del Consiglio di Amministrazione e avesse avuto diritto di voto.
- (l) Il Consiglio di Amministrazione può produrre verbali inerenti a:
 - (i) tutte le nomine di funzionari effettuate dal Consiglio di Amministrazione;
 - (ii) i nomi dei Membri del Consiglio di Amministrazione presenti a ogni assemblea e di ogni comitato di tale Consiglio di Amministrazione; e
 - (iii) tutte le delibere e gli atti di tutte le assemblee della Società e del Consiglio di Amministrazione e dei comitati di tale Consiglio.

- (m) Tutti i verbali di cui all'Articolo 26(l) di cui al presente, se si presuppongono firmati dal presidente dell'assemblea a cui sono riferiti gli atti, o dal presidente dell'assemblea immediatamente successiva, costituiranno, sino a prova contraria, prova conclusiva di tali atti.
- (n) Tutti i Membri del Consiglio di Amministrazione potranno partecipare a un'assemblea del Consiglio di Amministrazione o a un suo comitato mediante conferenza telefonica o altro sistema di telecomunicazioni attraverso cui tutte le persone che partecipano all'assemblea possono ascoltare gli altri partecipanti e tale partecipazione ad un'assemblea costituirà presenza in prima persona all'assemblea.

27. **SEGRETARIO**

Il Segretario sarà nominato dal Consiglio di Amministrazione. Ogni atto spettante al, o richiedente l'autorizzazione del, Segretario potrà, in caso di mancata copertura dell'incarico o qualora, per ogni altra ragione, non vi sia un Segretario in grado di operare, essere evaso da un assistente o Segretario aggiunto o, qualora non vi sia un assistente o Segretario aggiunto in grado di operare, da qualsiasi funzionario della Società autorizzato, genericamente o specificamente per suo conto, dal Consiglio di Amministrazione **RESTANDO INTESO CHE** qualsiasi disposizione al riguardo che richieda o autorizzi qualsiasi atto da parte di un Membro del Consiglio di Amministrazione e del Segretario non sarà evasa da o per il tramite della stessa persona che funge sia da Membro del Consiglio di Amministrazione sia da, o in veste di, Segretario.

28. **TIMBRO DELLA SOCIETÀ**

- (a) Il Consiglio di Amministrazione si farà carico del deposito a custodia del timbro della Società. Il timbro sarà utilizzato solo con l'autorizzazione del Consiglio di Amministrazione o di un comitato di tale Consiglio autorizzato dai suoi Membri per suo conto. Il Consiglio di Amministrazione potrà, di volta in volta secondo quanto ritenuto opportuno, stabilire quali persone e in che numero dovranno apporre il timbro e, sino al pervenire di tale decisione, l'apposizione del timbro andrà autenticata da due Membri del Consiglio di Amministrazione o da un Membro e dal Segretario, o da altra persona debitamente autorizzata dal Consiglio di Amministrazione, il quale potrà autorizzare diverse persone a intervenire con diverse finalità.
- (b) Il Consiglio di Amministrazione potrà tramite delibera stabilire, sia in linea generale che in ogni caso particolare, che la firma di ogni persona autenticante possa essere apposta mediante qualche strumento meccanico da specificarsi in tale delibera, o che un dato certificato non debba prevedere alcuna firma.

29. **DIVIDENDI**

- (a) Il Consiglio di Amministrazione potrà, di volta in volta, secondo quanto riterrà opportuno, pagare i dividendi che riterrà adeguati sulle azioni della Società, nel rispetto di ogni politica aziendale in relazione ai dividendi specificata nel Prospetto per il Comparto di riferimento.
- (b) L'importo disponibile da distribuire in relazione a ogni classe di azioni in ogni Periodo Contabile sarà una somma pari al totale dei ricavi ricevuti dalla Società con riferimento a ogni classe di azioni (sotto forma di dividendi, interessi o altro, e incluse le plusvalenze di capitale realizzate e non realizzate

meno le minusvalenze realizzate e non realizzate nel Periodo Contabile) calcolato in conformità con quanto segue:

- (i) somma o sottrazione di un importo mediante correzione al fine di poter considerare le vendite e i rimborsi, con o senza dividendo;
 - (ii) somma di un importo rappresentativo di ogni interesse o dividendo o altro reddito maturato ma non riscosso dal Gestore alla fine del Periodo Contabile e sottrazione di un importo rappresentativo (sempreché sia stata effettuata una correzione mediante somma rispetto a ogni Periodo Contabile precedente) di interessi o dividendi o altri redditi maturati alla fine del Periodo Contabile precedente.
 - (iii) somma dell'importo (eventuale) disponibile per la distribuzione, rispetto all'ultimo Periodo Contabile precedente, ma non distribuito;
 - (iv) somma di un importo rappresentativo del rimborso dell'imposta presunta o effettiva derivante da ogni pretesa relativa a ogni esenzione dall'imposta sulle Società o esenzione dalla doppia imposizione o altro;
 - (v) sottrazione dell'importo di ogni imposta o altro debito stimato o effettivo debitamente a carico del reddito della Società;
 - (vi) sottrazione di una somma rappresentativa della partecipazione al reddito pagato all'annullamento delle azioni durante il Periodo Contabile;
 - (vii) la sottrazione dell'importo che la Società, con l'autorizzazione della Società di certificazione, potrà ritenere adeguato rispetto a ogni spesa prevista all'Articolo 2 di cui al presente, **FERMO RESTANDO** che la Società non sarà responsabile per ogni errore nella stima del rimborso dell'imposta sulla Società o relativamente all'esenzione dalla doppia imposizione prevista a seguito di tassazione o di reddito dovuto, e se tale calcolo non dovesse rivelarsi corretto sotto ogni aspetto, il Consiglio di Amministrazione garantirà che ogni successivo deficit o surplus sia corretto nel Periodo Contabile in cui si effettua un regolamento finale di tale rimborso fiscale o debito da sgravare o in cui viene stimato l'importo di tale reddito dovuto e non si apporterà alcuna correzione a ogni dividendo precedentemente dichiarato; e
 - (viii) sottrazione di ogni importo dichiarato come distribuzione ma non ancora distribuito.
- (c) Il Consiglio di Amministrazione tramite Delibera Straordinaria degli azionisti di una classe di azioni potrà distribuire in titoli agli azionisti della medesima classe, attraverso dividendi o con altra modalità, qualsiasi attivo della classe di riferimento.
- (d) I requisiti richiesti alle azioni per l'assegnazione di dividendi saranno determinati dal Consiglio di Amministrazione.
- (e) Qualsiasi dichiarazione di dividendo da parte del Consiglio di Amministrazione per qualsiasi classe di azione potrà specificare che tale dividendo sarà dovuto alle persone registrate in qualità di Soci alla chiusura delle operazioni in un dato giorno e, successivamente, il dividendo sarà loro versato in base alle rispettive partecipazioni risultanti, senza tuttavia

pregiudicare in alcun modo i diritti in sé relativi a tale dividendo, ai cedenti e ai cessionari delle azioni.

- (f) La Società potrà trasmettere ogni dividendo o altro importo dovuto in relazione a ogni azione tramite assegno o warrant inviato per posta ordinaria all'indirizzo registrato del socio o, in caso di cointestatari, alla persona il cui nome e indirizzo compaiono per primi sul registro e non sarà responsabile per ogni perdita derivante da tale trasmissione.
- (g) Nessun dividendo o altro importo dovuto a qualsiasi titolare di azioni maturerà interessi a carico della Società. Tutti i dividendi non riscossi e altri importi dovuti come precedentemente indicato potranno essere investiti o diversamente utilizzati a vantaggio della Società sino alla loro riscossione. Il pagamento da parte della Società di ogni dividendo non riscosso o altro importo dovuto in relazione a un'azione in un conto fruttifero distinto non determinerà per la Società l'incarico di fiduciaria all'uopo. Ogni dividendo non riscosso dopo sei anni dalla data iniziale della sua disponibilità sarà automaticamente confiscato, senza necessità di alcuna dichiarazione o altra iniziativa da parte della Società.
- (h) A scelta di ogni Socio, il Consiglio di Amministrazione potrà destinare tutti i dividendi dichiarati sulle azioni di qualsiasi classe detenuta da tale Socio all'emissione di azioni aggiuntive di tale classe della Società a favore di quel Socio al Valore Patrimoniale Netto ottenuto al momento della dichiarazione di tali dividendi e nei termini che il Consiglio di Amministrazione potrà, di volta in volta, stabilire, restando tuttavia inteso che ogni Socio avrà diritto di scegliere di ricevere un dividendo in contanti per le azioni da egli detenute.
- (i) Il Consiglio di Amministrazione potrà stabilire che i Soci avranno diritto di scegliere di ricevere, in luogo di ogni dividendo (o parte di dividendo), l'emissione di azioni aggiuntive registrate come interamente pagate. In tali casi, si applicano le disposizioni seguenti:
 - (i) il numero di azioni aggiuntive (inclusa ogni frazione di titolo) da emettere in luogo di ogni importo di dividendo sarà pari in valore all'importo di tale dividendo alla data di dichiarazione del dividendo;
 - (ii) il dividendo (o la parte del dividendo rispetto alla quale è stato accordato un diritto di scelta) non sarà dovuto su azioni rispetto alle quali sia stata debitamente esercitata la scelta azionaria (le “**Azioni Prescelte**”) e, in sostituzione, saranno emesse azioni aggiuntive ai titolari delle Azioni Prescelte in base a quanto precedentemente stabilito e, a tale scopo, il Consiglio di Amministrazione dovrà capitalizzare una somma pari al valore complessivo dei dividendi rispetto ai quali è stata operata una scelta e applicare la stessa al pagamento per intero della somma idonea di azioni non emesse;
 - (iii) le azioni aggiuntive così emesse presenteranno una valutazione analoga sotto ogni profilo a quella delle azioni interamente pagate circolanti in quel momento, salvo per quanto riguarda la partecipazione al dividendo relativo (o alla scelta alternativa delle azioni);
 - (iv) il Consiglio di Amministrazione potrà intraprendere ogni iniziativa e azione ritenuta necessaria o opportuna al fine di attuare tale capitalizzazione e i suoi Membri godranno di pieni poteri per

l'adozione dei provvedimenti che riterranno opportuni nel caso di azioni che diventano distribuibili in forma frazionata, al fine di ignorare le frazioni o di arrotondarle o di destinarle a vantaggio della Società;

- (v) Il Consiglio di Amministrazione potrà in ogni occasione stabilire che i diritti di scelta non saranno concessi a qualsiasi Socio con indirizzo registrato in un territorio dove l'assenza di una dichiarazione di registrazione o di altre formalità particolari renderebbero o potrebbero rendere illegale la circolazione di un'offerta di diritti di scelta e, in tale eventualità, le disposizioni precedentemente indicate andranno lette e interpretate con riferimento a tale risoluzione.
- (vi) Laddove la Società proponga di pagare una distribuzione a un Socio, avrà diritto di detrarre dalla medesima l'importo che riterrà necessario ad assolvere all'impegno fiscale della Società rispetto a tale distribuzione e predisporrà il regolamento dell'importo di tasse dovute.

30. SOCI NON RINTRACCIATI

- (a) La Società avrà diritto di rimborsare qualsiasi azione di un Socio o di cui sia titolare una persona mediante trasmissione, nonché di confiscare ogni dividendo dichiarato e non pagato per un periodo di sei anni, se e a condizione che:
 - (i) non si sia riscosso né si siano accettati per un periodo di sei anni assegni, conferme di proprietà di azioni o certificati azionari inviati dalla Società a mezzo posta in busta preaffrancata al Socio o alla persona titolare dell'azione mediante trasmissione al suo indirizzo indicato nel Registro o all'ultimo indirizzo noto, fornito dal Socio o dalla persona titolare mediante trasmissione, al quale gli assegni, le conferme di proprietà di azioni o i certificati azionari devono essere inviati e la Società non abbia ricevuto alcuna comunicazione da parte del Socio o delle persone titolari per trasmissione (a condizione che durante tale periodo di sei anni siano divenuti pagabili almeno tre dividendi relativi a tale azione);
 - (ii) alla scadenza del suddetto periodo di sei anni, tramite avviso inviato con busta preaffrancata indirizzata al Socio o alla persona titolare dell'azione per trasmissione al suo indirizzo riportato nel Registro o all'ultimo indirizzo noto fornito dal Socio o dalla persona titolare per trasmissione o mediante avviso pubblico in un giornale quotidiano nazionale pubblicato in Irlanda o in un giornale che circoli nell'area in cui è ubicato l'indirizzo a cui fa riferimento l'Articolo 30(a)(i), la Società abbia dato notizia della sua intenzione di rimborsare tale azione;
 - (iii) durante il periodo di tre mesi successivo alla data dell'avviso e precedentemente all'esercizio della facoltà di rimborso la Società non abbia ricevuto alcuna comunicazione dal Socio o dalla persona titolare per trasmissione; e
 - (iv) se le azioni sono quotate in un listino azionario, la Società abbia prima dato notizia per iscritto alla sezione competente di tale borsa valori

della sua intenzione di rimborsare tale azione, se è fatto obbligo di agire in tal modo ai sensi delle norme di tale borsa valori.

- (b) La Società risponderà dei proventi netti del rimborso al Socio o alla persona titolare di tale azione, trasferendo tutte le somme relative in un conto bancario fruttifero separato che costituirà un debito permanente della Società e la Società sarà considerata al riguardo debitrice e non fiduciaria nei confronti di tale Socio o altra persona.

31. **BILANCI**

- (a) Il Consiglio di Amministrazione si curerà della tenuta della contabilità necessaria in relazione alla gestione delle sue attività o di quanto richiesto dallo Statuto al fine di consentire la redazione del Bilancio della Società.
- (b) I registri contabili saranno tenuti presso la sede legale, o nel luogo/nei luoghi che il Consiglio di Amministrazione riterranno idonei, e dovranno in ogni momento essere disponibili per eventuali ispezioni del Consiglio di Amministrazione. Nessun soggetto, ad eccezione dei Membri del Consiglio di Amministrazione, della Società di certificazione o dell'Autorità di Vigilanza avrà diritto di ispezionare i registri, i conti, i documenti o gli scritti della Società, salvo previa comunicazione di dieci giorni alla Società e secondo quanto disposto dallo Statuto o autorizzato dal Consiglio di Amministrazione o dalla Società in occasione dell'assemblea generale.
- (c) Al termine di ciascun esercizio finanziario si dovranno redigere uno stato patrimoniale, comprensivo di ogni documento prescritto per legge come allegato, e un conto economico della Società, secondo quanto stabilito di volta in volta dal Consiglio di Amministrazione. Tali documenti andranno certificati dalla Società di certificazione e presentati dalla Società in ogni esercizio finanziario alla sua assemblea generale annua; lo stato patrimoniale dovrà contenere una sintesi generale delle attività e delle passività della Società. Lo stato patrimoniale sarà accompagnato da una relazione del Consiglio di Amministrazione sullo stato e sulle condizioni della Società e sull'importo (eventuale) che questi destinerà o proporrà di destinare a riserva, insieme ad un conto economico. Lo stato patrimoniale della Società, la relazione del Consiglio di Amministrazione e il conto economico saranno firmati per conto del Consiglio di Amministrazione da almeno due dei suoi Membri. Allo stato patrimoniale della Società sarà acclusa la relazione della Società di certificazione. La relazione della Società di certificazione sarà letta durante l'assemblea generale annua.
- (d) Non meno di una volta l'anno, il Consiglio di Amministrazione provvederà alla redazione di una Relazione Annuale inerente alla gestione della Società. La Relazione Annuale includerà lo stato patrimoniale e il conto economico debitamente certificati dalla Società di certificazione, nonché la Relazione del Consiglio di Amministrazione e della Società di certificazione conformemente a quanto disposto dall'Articolo 31(c); esso sarà presentato nella forma autorizzata dall'Autorità di Vigilanza e dovrà contenere le informazioni da essa richieste. A tale Relazione Annuale dovranno essere allegati tutte le informazioni e le relazioni aggiuntive che l'Autorità di Vigilanza potrà specificare.

- (e) Ai sensi dello Statuto e dei Regolamenti, la Società invierà ad ogni persona avente diritto una copia della Relazione Annuale comprensiva dello stato patrimoniale (contenente ogni documento da anettere in conformità alla legge) da presentare all'assemblea generale annuale della Società, unitamente a una copia della relazione del Consiglio di Amministrazione e della Società di certificazione; se una delle azioni è quotata su un listino azionario, il numero richiesto di copie di questi documenti sarà contemporaneamente trasmesso a tali borse valori non meno di ventuno Giorni Utili prima della data dell'assemblea generale annuale.
- (f) La Società di certificazione riportati nella Relazione Annuale e nella dichiarazione ad essa riferita dovranno dichiarare di aver esaminato la contabilità o il rendiconto rispettivamente allegati (a seconda dei casi), congiuntamente ai registri contabili della Società e del Gestore ad essa riferito, e di aver ottenuto tutte le informazioni e i chiarimenti da essi richiesti. La Società di certificazione dovrà altresì indicare se, a suo parere, la contabilità è stata gestita nel rispetto di tali registri contabili e presenta un quadro veritiero e corretto della situazione economica della Società, nonché se la contabilità è, a suo parere, tenuta correttamente in conformità alle disposizioni relative.
- (g) La Società redigerà una relazione semestrale non certificata per il semestre immediatamente successivo alla data dell'ultima Relazione Annuale della Società. Tale relazione annuale andrà presentata in una forma autorizzata dall'Autorità di Vigilanza e dovrà contenere le informazioni da essa richieste.
- (h) Una copia di tale relazione semestrale andrà inviata dalla Società a ogni persona avente diritto ai sensi dello Statuto e dei Regolamenti, non oltre due mesi dal termine del periodo a cui fa riferimento.

32. CERTIFICAZIONE

- (a) La Società dovrà nominare ad ogni assemblea generale annuale della Società di certificazione il cui incarico permarrà sino alla conclusione della successiva assemblea generale annuale.
- (b) Se, durante un'assemblea generale annuale, non si effettua la designazione della Società di certificazione, il Ministero per le Imprese e l'Occupazione può temporaneamente, su domanda di qualsiasi Socio, nominare come Società di certificazione della Società per l'esercizio corrente di riferimento e fissare il compenso che la Società dovrà pagare alla Società di certificazione per i suoi servizi.
- (c) La nomina e il licenziamento della Società di certificazione, nonché la determinazione dell'idoneità alla nomina quale Società di certificazione della Società saranno regolamentati dalle disposizioni dello Statuto.
- (d) Non sarà consentita la nomina quale Società di certificazione di una persona diversa da una Società di certificazione in scadenza, salvo previa comunicazione dell'intenzione di nominare tale persona quale Società di certificazione entro e non oltre vent'otto giorni prima dell'assemblea generale annuale; il Consiglio di Amministrazione invierà una copia di tale comunicazione alla Società di certificazione in scadenza e ne darà altresì notizia ai Soci, in conformità alla Sezione 142 del Companies Act, 1963.
- (e) La prima Società di certificazione dovrà essere designata dal Consiglio di Amministrazione entro la prima assemblea generale e manterrà l'incarico sino

alla conclusione della prima assemblea generale annua, salvo in caso di precedente destituzione mediante delibera della Società riunita in assemblea generale, nel qual caso i Soci presenti a tale assemblea potranno nominare la Società di certificazione.

- (f) Il compenso della Società di certificazione andrà autorizzato dalla Società in assemblea generale o con altra modalità che la Società potrà stabilire.
- (g) La Società di certificazione esaminerà tali libri contabili, conti economici e documentazioni giustificative necessari per adempiere ai suoi obblighi.
- (h) La relazione della Società di certificazione ai Soci sulla contabilità certificata della Società dovrà stabilire se, a parere della Società di certificazione, lo stato patrimoniale e il conto economico offrano un quadro veritiero e corretto delle condizioni della Società e del suo andamento economico nel periodo in questione.
- (i) La Società fornirà alla Società di certificazione un elenco di tutti i registri tenuti dalla Società e, in ogni momento opportuno, concederà alla Società di certificazione il diritto di accedere ai registri, ai libri contabili e alle documentazioni giustificative della Società. La Società di certificazione avrà il diritto di richiedere ai Funzionari e ai dipendenti della Società tali informazioni e spiegazioni che riterrà necessarie per l'adempimento dei propri obblighi.
- (j) La Società di certificazione avrà il diritto di prender parte a ogni assemblea generale della Società durante la quale devono essere presentati i conti che è stata chiamata ad esaminare o di cui deve riferire, nonché a rilasciare qualsiasi dichiarazione o spiegazione che riterrà opportuna con riferimento ai conti; si dovrà dare comunicazione di tali assemblee alla Società di certificazione secondo le modalità previste per i Soci.
- (k) La Società di certificazione dovrà essere rieleggibile.

33. **COMUNICAZIONI**

- (a) Ogni comunicazione o altro documento di cui è richiesta la presentazione o l'invio a un Socio sarà ritenuto debitamente presentato o inviato se trasmesso per posta o consegnato al suo indirizzo riportato sul Registro oppure, con il consenso di un Socio, inviato in formato elettronico e, in caso di cointestatari, se inviato con tali modalità al primo nominativo riportato nel Registro o (salvo nel caso di avviso di assemblea generale della Società) se il testo completo dell'avviso o dei documenti viene pubblicato in un giornale quotidiano nazionale in Irlanda o in altra pubblicazione che la Società potrà, di volta in volta, decidere di fare circolare in qualsiasi paese nel quale vengono commercializzate le azioni della Società, o se viene pubblicato con tali modalità un avviso pubblico che indichi dov'è possibile ottenere copie di tali avvisi o documenti.
- (b) Ogni avviso o documento inviato per posta o consegnato all'indirizzo registrato di un Socio o, con il consenso di un Socio, inviato al medesimo in formato elettronico, a prescindere dall'eventuale successivo decesso o fallimento di tale Socio e indipendentemente dalla venuta a conoscenza da parte della Società o del Gestore del suo decesso o fallimento, si intenderà debitamente fornito o inviato e tale notifica sarà ritenuta sufficiente alla

ricezione da parte di tutte le persone che vantano un interesse (congiuntamente, in concorrenza o subordinatamente al Socio) nelle azioni di riferimento e tale avviso sarà inteso come ricevuto dal Socio ventiquattro ore dopo l'invio o la trasmissione elettronica.

- (c) Qualsiasi certificato o avviso o altro documento inviato per posta o consegnato all'indirizzo registrato del Socio ivi citato o spedito dalla Società o dal Gestore in conformità con le sue istruzioni o, con il consenso del Socio, inviato al medesimo in formato elettronico, andrà inviato, consegnato o spedito a rischio dello stesso Socio e la relativa consegna, notifica o spedizione sarà ritenuta efficace alla scadenza di ventiquattro ore dalla spedizione della busta o dall'invio del certificato, dell'avviso o di altro documento in formato elettronico. Nel fornire la notifica dell'invio, sarà sufficiente dimostrare che la busta sia stata correttamente indirizzata, affrancata e spedita o, in caso di invio in formato elettronico, che la comunicazione in oggetto sia stata correttamente indirizzata.
- (d) La Società potrà definire un programma che preveda l'utilizzo da parte dei Soci di strumenti elettronici al fine di nominare un delegato (il “**Programma di Delega Elettronica**”). Tutti i Programmi di Delega Elettronica richiederanno a un Socio che nomina un delegato la compilazione di uno specifico modulo elettronico di delega che sarà sottoscritto dal Socio tramite utilizzo di una firma elettronica oppure compilato utilizzando un altro modulo di autenticazione o password elettronica, in conformità con i requisiti della Legge sul Commercio Elettronico, 2000 o di ogni altra legge o regolamento applicabile.

34. LIQUIDAZIONE

- (a) In caso di liquidazione o scioglimento della Società, il liquidatore dovrà destinare il patrimonio della Società al fine di soddisfare le pretese dei creditori con le modalità e nell'ordine che riterrà opportuno.
- (b) Gli attivi della Società a disposizione per la distribuzione (una volta soddisfatte le pretese dei creditori) fra i Soci saranno ripartiti proporzionalmente ai titolari delle azioni di ciascuna classe della Società e a seconda del numero di azioni da essi detenute in tale classe.
- (c) Gli attivi a disposizione per la distribuzione fra i Soci saranno poi destinati alle seguenti priorità:
 - (i) in primo luogo, ai Soci di ciascuna Classe di ogni comparto una somma espressa nella Valuta Base in cui tale classe è denominata o in qualsiasi altra valuta – il più possibile equivalente - scelta dal liquidatore (ad un tasso di cambio ragionevolmente determinato dal liquidatore) pari al Valore Patrimoniale Netto delle Azioni di tale Classe detenute dagli Azionisti rispettivamente alla data di inizio della liquidazione a condizione che le attività disponibili del Comparto di riferimento risultino sufficienti ad effettuare tali pagamenti. Nel caso in cui le disponibilità del comparto di riferimento non risultino sufficienti a garantire tale pagamento, si farà ricorso alle attività della Società non comprese nei Comparti;

- (ii) in secondo luogo, ai titolari delle Azioni di sottoscrizione fino ad un importo pari all'ammontare versato dagli stessi (più eventuali interessi maturati) con prelievo dalle attività della Società non comprese in alcun Comparto che residuano dopo gli eventuali prelievi effettuati ai sensi del punto (i) sopra. Nel caso in cui non vi siano attivi sufficienti per effettuare tali pagamenti per intero, non si potrà fare ricorso alle attività di nessun Comparto;
 - (iii) in terzo luogo, il saldo restante del Comparto di riferimento verrà corrisposto ai Soci, in proporzione al numero di azioni detenute; e
 - (iv) in quarto luogo, il saldo restante non attribuibile ad alcun Comparto verrà corrisposto ai Soci, in proporzione al valore di ciascun Comparto e, all'interno di ciascun Comparto, al valore di ciascuna classe ed in proporzione al Valore Patrimoniale Netto per Azione.
- (d) In caso di liquidazione o scioglimento della Società (sia che la liquidazione sia volontaria, coordinata o imposta dal Tribunale), il liquidatore potrà, con l'autorizzazione di una Delibera Straordinaria della Società, ripartire proporzionalmente la totalità o una parte degli attivi in titoli fra i Soci in base al valore delle loro partecipazioni azionarie nella Società (determinate ai sensi dell'Articolo 14 di cui al presente) e a prescindere dal fatto che il patrimonio sia costituito da proprietà di un unico tipo o meno. A tal fine potrà valutare qualsiasi classe di proprietà, nel rispetto delle disposizioni relative alla valutazione dell'Articolo 15. Se un socio lo richiedesse, la Società dovrà disporre la liquidazione degli Investimenti per conto del Socio. I costi di transazione sostenuti nella dismissione di tali investimenti saranno sostenuti dall'Azionista. I costi di transazione sostenuti per la liquidazione di tali investimenti saranno sostenuti dal Socio. Il liquidatore potrà, con analoga autorizzazione, assegnare a vantaggio dei Soci qualsiasi parte degli attivi a fiduciari chiamati a gestire tali beni in proprietà fiduciaria, secondo quanto il liquidatore riterrà opportuno. La liquidazione della Società potrà concludersi e la Società sciogliersi, ma non in modo tale per cui un Socio sia costretto ad accettare ogni attivo sul quale grava un'obbligazione.

35. **INDENNITÀ**

- (a) La Società risarcirà i suoi Membri del Consiglio di Amministrazione, i Funzionari, dipendenti e ogni altro soggetto che opera su domanda della Società in qualità di membro del Consiglio di Amministrazione, funzionario, dipendente di un'altra società, partnership, joint-venture, trust o altra impresa come indicato di seguito:
 - (i) Ogni soggetto che è o è stato Membro, Funzionario o dipendente della Società o ogni soggetto che opera su domanda della Società in qualità di Membro del Consiglio di Amministrazione, Funzionario o dipendente di un'altra società, partnership, joint-venture, trust o altra impresa, va risarcito dalla Società nella massima misura consentita dalla legge da passività e da ogni spesa ragionevolmente sostenuta o da questi pagata in relazione a ogni debito, pretesa, azione, domanda, processo, atto, giudizio, decreto, passività o obbligazione di qualsiasi

natura in cui viene coinvolto come parte in causa o altresì in virtù del suo attuale o passato ruolo di Membro del Consiglio di Amministrazione, Funzionario o dipendente della Società o di altra società, partnership, joint-venture, trust o altra impresa su domanda della Società e rispetto alle somme da questi pagate o sostenute per la loro costituzione, salvo qualora quanto precede sia imputabile a negligenza o dolo da parte di tale Membro del Consiglio di Amministrazione, Funzionario o dipendente;

- (ii) I termini “pretesa”, “azione”, “processo” e “atto” si applicheranno a ogni pretesa, azione, processo o atto (civile, criminale, amministrativo, legislativo, investigativo o di altra natura, inclusi gli appelli) e comprenderanno, senza limitarsi, spese legali, costi, giudizi, importi pagati a regolamento, multe, penali e altre passività;
 - (iii) I diritti di risarcimento ivi previsti potranno essere assicurati mediante polizze gestite dalla Società, saranno separabili e non incideranno su altri diritti che possono o potranno in futuro spettare a qualsiasi Membro del Consiglio di Amministrazione, Funzionario, dipendente, rappresentante o al Gestore. Tali diritti resteranno altresì validi per una persona che non riveste più l'incarico di Membro del Consiglio di Amministrazione, Funzionario, dipendente o rappresentante o di Gestore e garantiranno i relativi benefici agli eredi, agli esecutori e ai curatori di tale persona;
 - (iv) Non si disporrà alcun risarcimento salvo qualora un consulente legale indipendente dalla Società abbia confermato per iscritto che la persona da risarcire ha diritto a tale compensazione ai sensi della legge vigente;
 - (v) La Società potrà anticipare spese sostenute nella difesa di ogni pretesa, azione, processo o atto nei confronti di qualsiasi persona che la Società è tenuta a risarcire ai sensi dell'Articolo 35(a) di cui al presente;
 - (vi) La Società potrà risarcire il Gestore, il Consulente per gli Investimenti e ogni rappresentante della Società nei limiti consentiti dalla legge e nel rispetto delle disposizioni relative al risarcimento definite all'Articolo 35(a) di cui al presente.
- (b) La Banca Depositaria e Fiduciario avrà diritto al risarcimento dalla Società secondo i termini e nel rispetto delle condizioni ed eccezioni e, alla luce del diritto, a rivalersi sul patrimonio della Società al fine di onorare e adempiere ai costi relativi come previsto dal suo contratto con la Società, a condizione che tale risarcimento non si estenda a qualsivoglia dolo o negligenza da parte della Banca Depositaria e Fiduciario.
- (c) La Società, il Gestore e la Banca Depositaria e Fiduciario avranno ciascuno diritto a fare assoluto affidamento su qualsiasi dichiarazione ricevuta da un Socio o da un suo rappresentante in merito alla residenza o altro dato relativo a tale Socio e non saranno responsabili rispetto ad ogni azione intrapresa o ad ogni evento sofferto da alcuno di essi in buona fede per aver fatto affidamento su un giornale o su un documento ritenuto genuino e timbrato o sottoscritto dalle parti interessate, né saranno in alcun modo responsabili per qualsiasi

firma falsificata o non autorizzata o per qualsiasi timbro aziendale apposto su un tale documento o per aver agito o dato validità a tale firma falsificata o non autorizzata o timbro aziendale. Avranno tuttavia diritto, pur non essendovi vincolati, a richiedere la verifica della firma di una persona da parte di un banchiere, di un intermediario o di altra persona responsabile nonché l'autenticazione per sua o loro soddisfazione.

- (d) La Società, il Gestore, ogni Consulente per gli Investimenti e la Banca Depositaria e Fiduciario non incorreranno in alcuna responsabilità verso i Soci per l'adesione a ogni legge o regolamento presente o futuro divenuto applicabile, né a ogni decreto, ordine o giudizio di qualsiasi tribunale, né ad ogni richiesta, annuncio o azione analoga (con effetto legale vincolante o meno) che potranno essere adottati o promossi da qualsiasi persona fisica o giuridica che agisca con, o nell'esercizio della, autorità di ogni governo (legalmente o con altre modalità). Se, per qualsiasi ragione, l'esecuzione di una delle disposizioni del presente diventa impossibile o impraticabile, né la Società, né il Gestore, né il Consulente per gli Investimenti, né la Banca Depositaria e Fiduciario saranno gravati da alcuna responsabilità al riguardo. Questa clausola non escluderà, tuttavia, la responsabilità della Società, del Gestore, del Consulente per gli Investimenti o della Banca Depositaria e Fiduciario che potrà loro derivare dalla mancata adesione agli obblighi definiti nei Regolamenti, né dalle responsabilità conseguenti a frode da parte della Società, del Gestore, del Consulente per gli Investimenti o della Banca Depositaria e Fiduciario.
- (e) A scanso di equivoci, nessun Membro del Consiglio di Amministrazione sarà responsabile per gli atti o le omissioni di un altro Membro.

36. **DISTRUZIONE DI DOCUMENTI**

- (a) La Società potrà annullare:
- (i) ogni delega per la riscossione di dividendi o modulo di richiesta di assegnazione di azioni; ogni modifica o annullamento relativo; ogni notifica di variazione del nome o dell'indirizzo in qualsiasi momento dopo la scadenza di due anni dalla data di registrazione presso la Società di tale mandato, richiesta di modifica, cancellazione o notifica.
 - (ii) ogni atto di trasferimento di azioni che sia stato registrato in qualsiasi momento dopo la scadenza di sei anni dalla data di registrazione dello stesso; e
 - (iii) ogni altro documento sulla base del quale si iscrive un dato nel Registro in qualsiasi momento dopo la scadenza di dieci anni dalla data di inserimento iniziale del dato relativo nel Registro;

e si dovrà in definitiva supporre a beneficio della Società che ogni atto di trasferimento distrutto con tali modalità costituisca un atto valido ed efficace, debitamente e adeguatamente registrato, e che ogni altro documento ivi citato e distrutto con tali modalità costituisca un atto valido ed efficace in conformità con i dati registrati nei libri contabili della Società **RESTANDO INTESO** che:

- (iv) le disposizioni del summenzionato Articolo si applicheranno solo alla distruzione di un documento in buona fede e in assenza di comunicazione esplicita alla Società in merito alla rilevanza di tale documento per una pretesa;
- (v) il presente Articolo non contiene alcun elemento da interpretarsi come l'imposizione sulla Società di una qualche responsabilità con riferimento alla distruzione di qualsiasi documento in un momento precedente alle suddette circostanze o in ogni caso nel quale le condizioni del comma (i) di cui sopra non siano soddisfatte; e
- (vi) i riferimenti di cui al presente Articolo con riferimento alla distruzione di ogni documento rimandano alla sua eliminazione con qualsiasi modalità.

37. CLAUSOLA SALVATORIA

Se qualsiasi termine, disposizione, clausola o limite di cui al presente Statuto viene giudicato dal tribunale di una giurisdizione competente o da altra autorità come invalido, nullo, non eseguibile o contrario alla politica regolamentare, i restanti termini, disposizioni, clausole e limiti di cui al presente Statuto manterranno piena forza ed efficacia e non saranno in alcun modo penalizzati, compromessi o invalidati.

38. UTILIZZO DEL NOME

Frank Russell Company (di seguito denominata "Frank Russell") di 909 A Street, Tacoma, Washington 98402 (Stati Uniti) ha concesso alla Società l'autorizzazione all'utilizzo del nome "Russell" nella denominazione della Società e nel nome di qualsiasi Comparto di volta in volta costituito dalla Società. Qualora Frank Russell revochi, in qualsiasi momento, il suo consenso all'utilizzo del nome, la Società sarà tenuta a modificare la denominazione della Società e di ciascun Comparto che includa un riferimento a "Russell" e i Soci saranno tenuti a garantire che vengano approvate tutte le delibere necessarie in un'assemblea generale della Società al fine di rendere efficace tale modifica del nome.

**Nome, indirizzo e dati personali dei
Sottoscrittori**

A nome e per conto di
Fand Limited
Arthur Cox Building
Earlsfort Terrace
Dublin 2
Persona giuridica

A nome e per conto di
Attleborough Limited
Arthur Cox Building
Earlsfort Terrace
Dublin 2
Persona giuridica

Data 4 giugno 2008

Firme, in fede di quanto sopra:

Bridie Lally
Arthur Cox Building
Earlsfort Terrace
Dublin 2

**COMPANIES ACTS, 1963 - 2006
E REGOLAMENTI DELLA COMUNITÀ
EUROPEA (ORGANISMI DI
INVESTIMENTO COLLETTIVO IN
VALORI MOBILIARI) 2003 E
SUCCESSIVE MODIFICHE**

**SOCIETÀ DI INVESTIMENTO A
CAPITALE VARIABILE**

ATTO COSTITUTIVO E STATUTO

DI

**OPENWORLD PUBLIC LIMITED
COMPANY**

**SICAV MULTICOMPARTO CON
SEPARAZIONE PATRIMONIALE FRA I
COMPARTI**

**(adottato tramite Delibera Straordinaria in
data 9 marzo 2009)**

**ARTHUR COX
Earlsfort Centre
Earlsfort Terrace
Dublin 2**